



# **COMUNE DI CANTALUPA**

**CITTA' METROPOLITANA**

---

**Comune di Cantalupa**

---

*Esercizio 2024*

---

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
AL BILANCIO DI PREVISIONE  
2024/2025/2026  
NOTA DI AGGIORNAMENTO**

---

## **Premessa**

Nell'ambito delle "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi" introdotte dal D.Lgs. 23-06-2011 n° 118 s.m.i., il processo, gli strumenti ed i contenuti della programmazione sono illustrati nell'allegato 4/1 "Principio applicato della programmazione".

È ormai una condizione acquisita che fra gli strumenti in esso indicati particolare rilievo lo assume il Documento unico di programmazione (DUP), "strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione".

Il principio contabile della programmazione precisa: "Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi (...)".

Quanto alla parte programmatica, il **DUP 2024/2025/2026** anticipa la definizione del quadro complessivo delle risorse che si stimano disponibili per il triennio, in funzione delle scelte prevedibilmente operate a livello nazionale, regionale e, in sede di formazione dello schema di bilancio di previsione, a livello locale.

Come ormai da prassi consolidata il presente documento di programmazione, dovrà essere integrato entro i termini di legge con la "nota di aggiornamento" finalizzata ad adeguare le previsioni in funzione delle risorse disponibili, delle opportunità e dei vincoli presenti alla data di formazione dello schema del bilancio di previsione 2024/2025/2026, a seguito dell'approvazione del D.E.F. del NADEF, del DEFR e della conseguente nota di aggiornamento, dagli effetti anche sugli enti locali dei provvedimenti collegati alla gestione del PNRR .

Il contesto generale nel quale si colloca l'attuale fase di programmazione di bilancio continua ad essere condizionato dal conflitto Russia/Ucraina, parzialmente dalla crisi delle materie prime in generale, e dalle tensioni inflazionistiche a livello globale che incidono inevitabilmente sulla spesa corrente degli enti locali a livello di acquisto beni, servizi e lavori ma anche in termini di spesa di personale.

Il D.U.P. attualmente in approvazione sconta ovviamente le difficoltà di produrre con completezza i documenti di programmazione a corredo dello stesso e del bilancio, nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs. 118/2011, l'ente opera partendo dal presupposto di rispettare i termini ordinari di approvazione del Bilancio di Previsione.

Le novità e le modifiche a livello di programmazione e gestionale sono in prospettiva importanti:

- La vigenza dal 1° di luglio del nuovo Codice degli appalti. (D.Lgs. n. 36/2023), già entrato in vigore il 1° aprile 2023, sarà efficace anche per le parti che riguardano la programmazione a partire dal 1° luglio, anche se ci troviamo ancora in una fase in cui le disposizioni delle varie fonti si sovrappongono in un vortice transitorio di non facile coordinamento.
- L'interazione tra DUP e PIAO per quanto attiene le sotto sezioni dedicate alla programmazione dei fabbisogni di personale, il PEG, il piano performance come da aggiornamento ai principi contabili di cui al Decreto 25 luglio 2023 (GU Serie Generale n.181 del 04-08-2023);

- Le novità in termini armonizzazione contabile con le nuove modifiche al TUEL per quanto attiene iter di bilancio e programmazione;
- La completa applicazione delibere ARERA sul mondo dei rifiuti per quanto attiene la redazione del PEF e l'applicazione dei nuovi costi standard di riferimento
- La prosecuzione del PNRR e le attività tese al raggiungimento dei milestone
- L'approvazione del "Decreto LeggePA" che ha modificato importanti aspetti sul reclutamento e sul finanziamento della spesa di personale
- La riforma della giustizia tributaria adottata con la Legge n. 130 del 2022

La Commissione Arconet, in data 11 aprile 2018, ha definito le linee guida del Nuovo Documento Unico di Programmazione Semplificato **per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**; successivamente il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 18.05.2018, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha recepito la proposta della Commissione ed ha modificato i punti 8.4 e 8.4.1. del principio contabile applicato concernente la programmazione, approvando un modello di D.U.P. semplificato.

Nel sopra citato decreto si precisa che si considerano approvati in quanto contenuti nel DUPS, senza necessità di ulteriori deliberazioni i seguenti documenti:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007 (dal 2020 non più necessario per effetto dell'art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019, convertito in Legge 157/2019),
- e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
- f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
- g) altri documenti di programmazione.

Il punto 8.4.1 dell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 dispone che ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la politica tributaria e tariffaria;
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

## Indice



.....	1
<b>COMUNE DI CANTALUPA</b> .....	1
Premessa .....	2
Indice .....	4
<b>LA SEZIONE STRATEGICA</b> .....	7
Analisi strategica delle condizioni esterne .....	7
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale .....	7
Programmazione nazionale e regionale .....	7
Situazione e previsioni del quadro economico-finanziario italiano.....	7
 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU .....	9
Piano nazionale ripresa e resilienza – PNRR.....	9
Il coordinamento tra strumenti di programmazione richiesto dall'art. 6 DL 80/2021 impone poi l'integrazione tra il Piano Anticorruzione e l'Audit PNRR nell'ambito del PIAO - Piano Integrato attività e organizzazione. ....	16
Criticità ed opportunità gestionali PNRR/PNC – enti locali .....	18
La situazione regionale - il DEFR 2024-2026 e la sua nota di aggiornamento .....	20
La legge di bilancio 2022 e le attuali disposizioni che incidono sulle previsioni di entrata e di spesa sul bilancio di previsione 2024.25.26.....	21
Programmazione ed equilibrio di bilancio .....	24
Analisi strategica delle condizioni interne .....	26
Dati demografici .....	26
Indicatori economici .....	27
Grado di autonomia finanziaria .....	28
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite .....	28
Grado di rigidità del bilancio.....	28
Grado di rigidità pro-capite .....	29
Costo del personale .....	29
Condizione di ente strutturalmente deficitario.....	30
<b>ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE</b> .....	30
Servizi pubblici locali.....	31
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate .....	31
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVO FINANZIAMENTO</b> .....	32
Investimenti programmati.....	32
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale .....	32
<b>Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio</b> .....	32
<b>COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b> .....	33
POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA .....	34

IMU .....	34
Tassa sui rifiuti (TARI) .....	36
Il Piano Economico Finanziario .....	37
Imposta di soggiorno .....	41
Addizionale comunale Irpef.....	46
Politica tariffaria dei servizi .....	47
Analisi per tipologia delle risorse finanziarie.....	47
Andamento e sostenibilità dell'indebitamento .....	48
Equilibri di bilancio e di cassa .....	49
Equilibri di bilancio e vincoli di finanza pubblica .....	50
Previsione di cassa .....	51
ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE .....	51
Risorse umane .....	51
Indirizzi ed obiettivi strategici.....	52
LA SEZIONE OPERATIVA.....	54
Descrizione composizione sezione operativa .....	54
Impegni pluriennali.....	57
Opere pubbliche .....	58
Programma triennale di forniture e servizi .....	60
Programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni del personale .....	60
Programma incarichi di collaborazione autonoma.....	64
Eliminazione vincoli .....	65
Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali .....	65

---

**Comune di Cantalupa**

---

***Esercizio 2024***

---

*PARTE PRIMA*

***LA SEZIONE STRATEGICA***

---

## **LA SEZIONE STRATEGICA**

La sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del consiglio Comunale n. 24 del 15/06/2019.

### **ARCO TEMPORALE DELLE LINEE DI MANDATO**

**Quinquennio 2019/2024.**

**ARCO TEMPORALE DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (D.U.P.S e Bilancio di Previsione):**  
Triennio 2024/2026

Si dà evidenza, che, a seguito della tornata elettorale del 26/05/2019, il periodo di mandato della nuova amministrazione non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione 2024-2026.

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua gli indirizzi strategici dell'Ente (ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione), in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- analisi delle condizioni esterne
- analisi delle condizioni interne
- obiettivi strategici

### **Analisi strategica delle condizioni esterne**

Gli obiettivi strategici dell'Ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno considerate le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP).

### **Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale**

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, per quanto possibile sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano, sicuramente complicato in origine dall'onda lunga dell'emergenza epidemiologica ed economica da Covid.19, e successivamente dal conflitto Russo/Ucraino, ed ancora dalle spinte inflazionistiche internazionali date in primis dall'aumento dei costi delle materie prime, con particolare peso dall'aumento costi energia elettrica e gas metano.

### **Programmazione nazionale e regionale**

#### **Situazione e previsioni del quadro economico-finanziario italiano**

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno collocare le scelte programmatiche a livello locale, espresse tramite il D.U.P. 2024-2025-2026, coordinandole rispetto allo scenario economico internazionale e italiano, come descritto Nota di aggiornamento del Documento di

Economia e Finanza (NADEF) approvata dal Governo in data 27/09/2023 evidenziando che mai come in questo momento storico l'evoluzione delle condizioni economiche è così rapida e convulsa, da essere perennemente in condizioni di essere aggiornata.

La NADEF predisposta dal Governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l'impatto della politica monetaria restrittiva, con l'aumento dei tassi d'interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il quadro di finanza pubblica riflette un'impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell'economia in corso. Tale rallentamento e l'andamento dell'inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi. Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione. Resta in ogni caso confermato l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura.

Gli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio che il Governo intende presentare riflettono tale impostazione:

- conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024;
- prima fase della riforma fiscale;
- sostegno alle famiglie e alla genitorialità;
- prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con particolare riferimento alla sanità;
- conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR;
- rifinanziamento delle politiche invariate.

Sebbene l'indebitamento netto in rapporto al PIL venga rivisto al rialzo in particolare nel 2024, l'aggiustamento strutturale prefigurato e l'andamento dell'aggregato di spesa di riferimento sono in linea con la Raccomandazione del Consiglio europeo e con quello che si ritiene sarà il futuro assetto delle regole di bilancio dell'Unione Europea. Inoltre, incisive saranno le misure adottate per il contenimento della spesa pubblica.

Per quanto riguarda il profilo del debito, si osserva che in particolare i bonus edilizi comportano un sostanziale incremento del fabbisogno pubblico nel corso della legislatura.

Ciononostante, la programmazione dei saldi di bilancio e gli sforzi di valorizzazione e successiva parziale privatizzazione di alcuni asset pubblici consentiranno di conseguire un profilo moderatamente discendente del rapporto debito/PIL lungo l'arco temporale della NADEF.

Successivamente, il saldo di finanza pubblica conseguito a fine periodo e il venire meno degli effetti negativi sul saldo di cassa dovuti al Superbonus consentiranno di ottenere una discesa molto più rapida del rapporto debito/PIL, con l'obiettivo di tornare ai livelli pre-crisi entro la fine del decennio.

Il saldo di bilancio sconta l'incremento dello stock di debito pubblico conseguente agli interventi di scostamento adottati nel periodo pandemico.

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno collocare le scelte programmatiche a livello locale, espresse tramite il D.U.P. 2024-2025-2026, coordinandole rispetto allo scenario economico internazionale e italiano, come descritto Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) approvata dal Governo in data 27/09/2023 evidenziando che mai come in questo momento storico l'evoluzione delle condizioni economiche è così rapida e convulsa, da essere perennemente in condizioni di essere aggiornata.

La NADEF predisposta dal Governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l'impatto della politica monetaria restrittiva, con l'aumento dei tassi d'interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il quadro di finanza pubblica riflette un'impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell'economia in corso. Tale rallentamento e l'andamento dell'inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle

famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi. Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione. Resta in ogni caso confermato l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura.

Gli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio che il Governo intende presentare riflettono tale impostazione:

- conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024;
- prima fase della riforma fiscale;
- sostegno alle famiglie e alla genitorialità;
- prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con particolare riferimento alla sanità;
- conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR;
- rifinanziamento delle politiche invariate.

Sebbene l'indebitamento netto in rapporto al PIL venga rivisto al rialzo in particolare nel 2024, l'aggiustamento strutturale prefigurato e l'andamento dell'aggregato di spesa di riferimento sono in linea con la Raccomandazione del Consiglio europeo e con quello che si ritiene sarà il futuro assetto delle regole di bilancio dell'Unione Europea. Inoltre, incisive saranno le misure adottate per il contenimento della spesa pubblica.

Per quanto riguarda il profilo del debito, si osserva che in particolare i bonus edilizi comportano un sostanziale incremento del fabbisogno pubblico nel corso della legislatura.

Ciononostante, la programmazione dei saldi di bilancio e gli sforzi di valorizzazione e successiva parziale privatizzazione di alcuni asset pubblici consentiranno di conseguire un profilo moderatamente discendente del rapporto debito/PIL lungo l'arco temporale della NADEF.

Successivamente, il saldo di finanza pubblica conseguito a fine periodo e il venire meno degli effetti negativi sul saldo di cassa dovuti al Superbonus consentiranno di ottenere una discesa molto più rapida del rapporto debito/PIL, con l'obiettivo di tornare ai livelli pre-crisi entro la fine del decennio.

Il saldo di bilancio sconta l'incremento dello stock di debito pubblico conseguente agli interventi di scostamento adottati nel periodo pandemico.



### **Piano nazionale ripresa e resilienza – PNRR**

Si conferma come già evidenziato nel D.U.P. 2023-2024-2025 come la pandemia di Covid-19 abbia colpito l'economia italiana più di altri Paesi europei. Nel 2020, il prodotto interno lordo si è ridotto dell'8,9%, a fronte di un calo nell'Unione Europea del 6,2%. L'Italia è stata colpita prima e più duramente dalla crisi sanitaria. La crisi si è abbattuta su un Paese già fragile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. Tra il 1999 e il 2019, il Pil in Italia è cresciuto in totale del 7,9%, mentre nello stesso periodo in Germania, Francia e Spagna, l'aumento è stato rispettivamente del 30,2%, del 32,4% e del 43,6 %.

L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU) che è un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire un maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Per l'Italia il NGEU rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. L'Italia deve modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alle disuguaglianze. Il NGEU può essere l'occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni. L'Italia è la prima

beneficiaria, in valore assoluto: il Piano per la Ripresa e Resilienza garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. A questo si aggiunge il Fondo Complementare di 30,6 miliardi. Il totale degli investimenti previsti è dunque di 222,1 miliardi.

Sono confermati gli Obiettivi del PNRR: un Paese più innovativo e digitalizzato; più rispettoso dell'ambiente; più aperto ai giovani e alle donne, più coeso territorialmente.

1. Riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica

2. Contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell'economia italiana

- Ampi e perduranti divari territoriali.
- Un basso tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro.
- Una debole crescita della produttività.
- Ritardi nell'adeguamento delle competenze tecniche, nell'istruzione, nella ricerca.

3. Transizione ecologica

- più innovativo e digitalizzato; più rispettoso dell'ambiente; più aperto ai giovani e alle donne; più coeso territorialmente.

A questo si aggiungono gli obiettivi trasversali: inclusione giovanile; riduzione della disuguaglianza di genere, riduzione dei divari territoriali.

Obiettivo del Fondo Complementare è di finanziare tutti i progetti ritenuti validi attraverso un approccio integrato tra PNRR e FC che seguiranno medesimi obiettivi e condizioni. Esso:

- utilizzerà le medesime procedure abilitanti del recovery Fund
- avrà milestones e targets per ogni progetto
- le opere finanziate saranno soggette a un attento monitoraggio al pari di quelle del RRF

La struttura del PNRR: si articola in sei Missioni e 16 Componenti: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura, Rivoluzione verde, e transizione ecologica Infrastrutture per una mobilità sostenibile Istruzione e ricerca Inclusione e coesione Salute.

Le missioni in sintesi:

1. “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”: 49,2 miliardi – di cui 40,7 miliardi dal PNRR e 8,5 miliardi da FC. Obiettivi: promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l'innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave per l'Italia, turismo e cultura.

2. “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”: 68,6 miliardi – di cui 59,3 miliardi dal PNRR e 9,3 miliardi dal FC. Obiettivi: migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.

3. “Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile”: 31,4 miliardi – di cui 25,1 miliardi dal PNRR e 6,3 miliardi dal FC. Obiettivi: sviluppo razionale di un'infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile e estesa a tutte le aree del Paese. e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.

4. “Istruzione e Ricerca”: 31,9 miliardi di euro – di cui 30,9 miliardi dal PNRR e 1 miliardo dal FC. Obiettivi: rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico. la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.

5. “Inclusione e Coesione”: 22,4 miliardi – di cui 19,8 miliardi dal PNRR e 2,6 miliardi dal FC. Obiettivi: facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l'inclusione sociale.

6. “Salute”: 18,5 miliardi, di cui 15,6 miliardi dal PNRR e 2,9 miliardi dal FC. Obiettivi: rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure

Nel dettaglio il PNRR ed il fondo prevedono la partecipazione attiva delle Regioni e degli Enti locali sulle seguenti linee di intervento:

- Digitalizzazione della pubblica amministrazione e rafforzamento delle competenze digitali (incluso il rafforzamento delle infrastrutture digitali, la facilitazione alla migrazione al cloud, l'offerta di servizi ai cittadini in modalità digitale, la riforma dei processi di acquisto di servizi ICT)

- Valorizzazione di siti storici e culturali, migliorando la capacità attrattiva, la sicurezza e l'accessibilità dei luoghi (sia dei 'grandi attrattori' sia dei siti minori)
- Investimenti e riforme per l'economia circolare e la gestione dei rifiuti.
- Investimenti per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici con particolare riferimento alle scuole.
- Investimenti per affrontare e ridurre i rischi del dissesto idrogeologico.
- Investimenti nelle infrastrutture idriche (ad es. con un obiettivo di riduzione delle perdite nelle reti per l'acqua potabile del -15% su 15k di reti idriche),
- Risorse per il rinnovo degli autobus per il trasporto pubblico locale (con bus a basse emissioni) e per il rinnovo di parte della flotta di treni per trasporto regionale con mezzi a propulsione alternativa. Modernizzazione e potenziamento delle linee ferroviarie regionali.
- Asili nido, scuole materne e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (con la creazione di 152.000 posti per i bambini 0-3 anni e 76.000 per la fascia 3-6 anni)
- Scuola 4.0: scuole moderne, cablate e orientate all'innovazione grazie anche ad aule didattiche di nuova concezione (ad es. con la trasformazione di circa 100.000 classi tradizionali in connected learning environments e con il cablaggio interno di circa 40.000 edifici scolastici e relativi dispositivi) Risanamento strutturale degli edifici scolastici (ad es. con l'obiettivo di ristrutturare una superficie complessiva di 2.400.000,00 mq. degli edifici)
- Politiche attive del lavoro e sviluppo di centri per l'impiego.
- Rafforzamento dei servizi sociali e interventi per le vulnerabilità (ad es. con interventi dei Comuni per favorire una vita autonoma delle persone con disabilità rinnovando gli spazi domestici, fornendo dispositivi ICT e sviluppando competenze digitali).
- Rigenerazione urbana per i comuni sopra i 15mila abitanti e piani urbani integrati per le periferie delle città metropolitane (possibile coprogettazione con il terzo settore). Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali. Strategia nazionale per le aree interne.
- Assistenza di prossimità diffusa sul territorio e cure primarie e intermedie (ad es. attivazione di 1.288 Case di comunità e 381 Ospedali di comunità) Casa come primo luogo di cura (ad es. potenziamento dell'assistenza domiciliare per raggiungere il 10% della popolazione +65 anni), telemedicina (ad es. televisita, teleconsulto, telemonitoraggio) e assistenza remota (ad es. con l'attivazione di 602 Centrali Operative Territoriali) Aggiornamento del parco tecnologico e delle attrezzature per diagnosi e cura (ad es. con l'acquisto di 3.133 nuove grandi attrezzature) e delle infrastrutture(ad es. con interventi di adeguamento antisismico nelle strutture ospedaliere).

Nel dettaglio si riassumono gli interventi finora attuati nell'ambito PNRR:

Mission e Componente	Codice Misura	NOME TEMATICA	CODICE CUP	DESCRIZIONE AGGREGATA	Presente e obiettivo Nazionale e in scadenza entro il 2023	COSTO PROGETTO da Dipe	IMPORTO FINANZIATO da Dipe	CUP presente in ReGiS alla data del 20/03/2023
MIC1	MIC110102	MIC1: Digitalizzazione,	C71C22000350006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE TERRITORIO COMUNALE*N. 13 SERVIZI DA MIGRARE	Si	77.897,00	77.897,00	No
MIC1	MIC110104	MIC1: Digitalizzazione,	C71F22001070006	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA CHIESA N. 43*SITO	Si	79.922,00	79.922,00	No
MIC1	MIC110104	MIC1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - 11.4 Servizi	C71F22001520006	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI SPID E CIE	Si	14.000,00	14.000,00	No
MIC1	MIC110104	MIC1: Digitalizzazione,	C71F22001530006	APPLICAZIONE APP ID*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Si	12.150,00	12.150,00	No
MIC1	MIC110104	MIC1: Digitalizzazione,	C71F22002760006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE STRADA /NOTIFICHE	Si	23.147,00	23.147,00	No
MIC1	MIC110104	MIC1: Digitalizzazione,	C71F22003760006	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Si	32.778,00	32.778,00	No
MIC1	MIC110104	MIC1: Digitalizzazione,	C51F22008290006	PNRR MIC1 INV. 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ, MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)" AVVISO MITO DEL 20	Si	10.172,00	10.172,00	No
M2C4	M2C410201	M2C4: Tutela del territorio e	C77H21006710005	REGIMAZIONE ACQUE IN VIA SALA - LOTTO 1*VIA SALA*REGIMAZIONE ACQUE IN VIA SALA - LOTTO 1	2.020	60.000,00	60.000,00	Si
M2C4	M2C410201	M2C4: Tutela del territorio e	C77H21006720005	REGIMAZIONE ACQUE IN VIA SALA - LOTTO 2*VIA SALA*REGIMAZIONE ACQUE IN VIA SALA - LOTTO 2	2.020	49.000,00	49.000,00	Si
M2C4	M2C410202	M2C4: Tutela del territorio e	C74J22000960006	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INFRASTRUTTURE COMUNALI*VIA ITALIA*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Si	50.000,00	50.000,00	Si
M2C4	M2C410202	M2C4: Tutela del territorio e	C74J22000970006	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INFRASTRUTTURE COMUNALI*VIA CHIESA*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Si	50.000,00	50.000,00	Si
M2C4	M2C410202	M2C4: Tutela del territorio e	C77H21001420001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI*VIA STRADE	Si	100.000,00	100.000,00	Si
M5C2	M5C210301	M5C2: Infrastruttu	C74J22000170001	RIVALUTAZIONE IMPIANTO DI TIRO CON L'ARCO*VIA ITALIA N. 28/B*SOSTITUZIONE	Si	1.200.000,00	1.200.000,00	Si

**Riforme strutturali:** La riforma della pubblica amministrazione migliora la capacità amministrativa a livello centrale e locale; rafforza i processi di selezione, formazione e promozione dei dipendenti pubblici; incentiva la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure amministrative. Si basa su una forte espansione dei servizi digitali. L'obiettivo è una marcata sburocratizzazione per ridurre i costi e i tempi che attualmente gravano su imprese e cittadini. Sulla base di queste premesse, la riforma si muove su quattro assi principali:

- Accesso: (concorsi e assunzioni) per snellire e rendere più efficaci e mirate le procedure di selezione e favorire il ricambio generazionale.
- Buona amministrazione (semplificazioni) per semplificare norme e procedure (Codice dei Contratti e degli Appalti).
- Competenze (carriere e formazione) per allineare conoscenza e capacità organizzativa alle nuove esigenze di una PA moderna.
- Digitalizzazione quale strumento trasversale.

### La Governance: (e le modifiche alla governance)

Il 24 febbraio è stato pubblicato il decreto-legge n. 13 del 2023 che, confermando quanto annunciato da tempo, ha riformulato la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano secondo l'impostazione del governo Meloni. Si tratta di un significativo cambiamento del meccanismo di gestione e non già del cambio del Piano in sé: una specificazione da sottolineare, perché in più occasioni il dibattito pubblico sembrava indicare proprio quest'ultimo come quasi immediato, quando invece, come già rilevato su queste colonne, è estremamente difficile da realizzare.

Il Dl 13/2023 – che in buona parte ha modificato il Dl n. 77 del 31 maggio 2021, fino a oggi architrave del funzionamento del Piano – si occupa di differenti aspetti legati al Pnrr, prevede alcuni interventi di veloce realizzazione e altri che necessitano tempi più lunghi. Le principali novità riguardano la nascita di due nuovi uffici: la Struttura di missione Pnrr a Palazzo Chigi, attiva sino al 31 dicembre 2026 e l'Ispettorato generale per il Pnrr costituito al ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Struttura di missione (art. 2 del decreto) diventa il principale strumento di funzionamento del Piano: assorbe i compiti della segreteria tecnica e coadiuva l'autorità politica delegata (il ministro Fitto) per funzioni di indirizzo e compiti di coordinamento dell'azione di governo sull'attuazione generale del Pnrr. Diventa anche il soggetto incaricato di essere il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per il Pnrr (compito sino ad oggi svolto dal ministero dell'Economia e delle Finanze).

L'Ispettorato generale per il Pnrr (art. 1 punto “e” del Dl) è invece incardinato alla Ragioneria generale dello stato e sostituisce il Servizio centrale, di cui continua a svolgere i compiti di primaria importanza per l'attuazione del Piano, compresi la responsabilità del fondo di rotazione, dei flussi finanziari e la gestione del monitoraggio. È specificato che l'Ispettorato, seppure dal Mef, fornisce supporto diretto all'autorità politica delegata (figura 1).


Rispetto al tema del monitoraggio, connesso con la piena entrata a regime del sistema Regis e al coordinamento delle banche dati, vi è anche la necessità di consentire una lettura più agevole proprio di target e milestones e la verifica del disallineamento tra questi e l'avanzamento della spesa, come già avviene per la politica di coesione. È uno dei punti più critici del Piano italiano che, come richiamato recentemente da Leonzio Rizzo, Riccardo Secomandi e Alberto Zanardi, vede un basso livello di spesa reale effettivamente sostenuta, pur avendo raggiunto gli obiettivi considerati nel cronoprogramma dei lavori. Rendere più “trasparente” la gestione delle risorse del Pnrr e un effettivo monitoraggio aiuterebbero non poco anche sul versante del miglioramento della efficienza della spesa e dell'impatto del Piano.

Altre novità, che riguardano la dimensione centrale dell'amministrazione, sono: a) la soppressione (art. 1 comma 4) del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale con le sue funzioni trasferite alla cabina di regia a cui d'ora in poi parteciperanno – nelle riunioni specificamente dedicate – i rappresentanti di enti e organizzazioni che già componevano il Tavolo; b) la chiusura dell'Agenzia per la coesione e il trasferimento dei suoi compiti al Dipartimento per le politiche di coesione di Palazzo Chigi (art. 50); c) la possibilità per le amministrazioni titolari di interventi del Pnrr (i ministeri) di riorganizzare le proprie strutture con cui gestiscono il Piano (art. 1 commi 1-3); d) il potenziamento dello “spazio” per l'esercizio dei poteri sostitutivi con riduzione, tra l'altro, da 30 a 15 giorni del termine per provvedere (art. 3).

Vi sono inoltre alcuni aspetti che riguardano le amministrazioni periferiche coinvolte nel Piano come soggetti attuatori, ciò avviene attraverso due misure di rafforzamento delle strutture degli enti locali: la possibilità per i comuni che gestiscono progetti Pnrr di aumentare il numero di dirigenti (art. 8 commi 1-6) e la possibilità di stabilizzare personale già assunto a tempo determinato in progetti del Piano (art. 4). Da segnalare infine anche

gli articoli 6 e 12 che si occupano di semplificare le procedure per la gestione delle risorse del Pnrr e delle modalità di funzionamento del portale unico del reclutamento per tutte le amministrazioni di ogni livello.

Figura 1 – La nuova governance del Pnrr



**Vantaggi e dubbi** :Da una rapida analisi emergono due opposte valutazioni.

La prima, “di dubbio”, è riferita ai tempi attuativi: oltre ai 60 giorni dedicati alla conversione in legge del decreto (a conti fatti, un terzo del primo semestre 2023 che vedrà impegnata l’Italia a raggiungere i 27 obiettivi concordati con la Commissione), vi sono alcune norme di attuazione che non hanno tempi definiti. Inoltre, il decreto prevede possibili cambiamenti anche in tutte quelle amministrazioni centrali titolari di interventi del Pnrr che, tramite regolamento, possono riorganizzare la loro struttura preposta alle attività di gestione monitoraggio e controllo degli interventi, e modificare di conseguenza anche gli incarichi dirigenziali. Forse in una fase delicata del Pnrr, con l’avvio di molti progetti, la possibilità di riorganizzazione delle amministrazioni centrali poteva essere rimandata, anche considerando che le attività da dedicare all’alto numero di decreti attuativi di provvedimenti normativi dei governi precedenti e le ulteriori norme di riorganizzazione degli uffici rischiano di ingolfare la macchina amministrativa

La seconda invece è una valutazione positiva. La struttura della nuova governance sembra essere un ulteriore passaggio di un disegno più largo che, nel complesso della politica di coesione unitaria, da un lato compatta ancora di più la catena di decisione e dall’altro omogeneizza la gestione di ambiti, deleghe e risorse tra loro vicini e comunicanti, ma finora formalmente separati, con il rischio di generare mancanza di uniformità, regia unica e visione d’insieme necessaria per (tutti) i fondi europei. Ciò assume ancora più valore in un contesto in cui il rapporto con le istituzioni Ue (oggi più forti e centrali nei meccanismi di decisione) necessita di un interlocutore politico unico. Un disegno che ha visto il primo tassello alla nascita del governo Meloni con la

centralizzazione in un'unica autorità politica, incardinata alla presidenza del Consiglio dei ministri, delle deleghe Affari europei, Pnrr, Politiche per la coesione e Mezzogiorno, assegnate al ministro Raffaele Fitto.

La scelta di cambiare il meccanismo di governance del Pnrr, a differenza del cambio del Pnrr, era nella piena disponibilità del governo, che ha infatti deciso di esercitare l'opzione. I tempi di attuazione, da un lato, e la capacità di mantenere il passo attuativo di target e milestone, dall'altro, decideranno la riuscita o meno della "messa a terra" del Piano italiano che, con il suo valore economico da 191,5 miliardi di euro, è il più importante tra tutti quelli dell'Unione europea e determinerà in modo significativo se il Next Generation EU ha funzionato o meno.

## Effetti stimati PNRR/PNC

Da dicembre 2021 il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) elaborato dall'Italia nel Piano Next Generation UE è entrato nella fase di operatività con la pubblicazione di diversi bandi in relazione alle 6 Missioni e 16 Componenti in cui è articolato. Il PNRR, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 191,5 miliardi di euro (a cui vanno aggiunti i 13 mld del Fondo React UE e i 30,6 mld del Fondo Nazionale Complementare- PNC), prevede per il triennio 2024-2026 di apportare scostamenti considerevoli rispetto allo scenario base in termini di consumi (+2,9%), PIL (+3,1%), investimenti (+10,6%) e occupazione (+3,2%). Al contempo nel settennio 2021-2027, l'Unione Europea offrirà interessanti opportunità di finanziamento non solo attraverso i programmi a gestione diretta, ma anche attraverso i suoi fondi strutturali e di investimento (FESR, FSE, FEASR, etc..) che con i 392 mld di euro di dotazione complessiva per la politica di coesione, contribuiranno a trainare la crescita, l'occupazione, l'integrazione sociale e una migliore cooperazione tra i Paesi membri.

A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n.108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Successivamente, il Ministero dell'economia delle finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n.229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A.

In particolare, risulta - tra le altre - affidata al Ministero dell'interno la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: "*Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*", in cui sono confluiti i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (graduatoria 2021), e dall'articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (cd. medie opere e piccole opere).

Gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi progetti, di cui alle citate linee di finanziamento, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "*finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU*" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
2. l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
3. gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM)

2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

4. l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
5. l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
6. l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto.

I progetti, previsti nel bilancio 2024/2026, finanziati con risorse del PNRR sono di seguito riepilogati:

Intervento	Interventi attivati/da attivare	Missione	Componente	Linea d'intervento	Termine previsto	Importo
MISSIONE 21 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 . Cup C74J22000970006 FONDI PNRR- efficientamento energetico edifici 2024 (QUOTA MINISTERIALE)	Interventi da attivare	2	4	2.2	N/A	€ 50.000,00

#### *Regole contabili, amministrative e di adeguatezza organizzativa*

La Circolare RGS 29/2022 evidenzia la necessità di creare una sezione specifica PNRR nell'ambito del DUP. Anche gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, per i quali il principio contabile richiamato prevede un DUP semplificato, e gli enti locali fino a 2.000 abitanti, per i quali è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato in forma ulteriormente semplificata, illustrano il programma dell'amministrazione evidenziando i progetti finanziati con il PNRR, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura.

Una specifica sezione PNRR deve poi essere inserita anche nel sito dell'ente, nel LINK amministrazione trasparente, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 97/2016.

Il coordinamento tra strumenti di programmazione richiesto dall'art. 6 DL 80/2021 impone poi l'integrazione tra il Piano Anticorruzione e l'Audit PNRR nell'ambito del PIAO - Piano Integrato attività e organizzazione.

#### **DETTAGLIO UTILIZZO FONDI PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE**

Richiamata la deliberazione DGC n. 85 del 15/12/2022 "PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DENOMINATO "AGENDA DIGITALE 2022-2024 PER IL COMUNE DI CANTALUPA", e che l'"Agenda Digitale 2022/2024" prevede di iniziare le attività conseguenti all'adesione ai bandi PNRR e per le quali sono previste scadenze a breve, anche nelle more dell'adozione dell'Agenda medesima e della produzione del documento di pianificazione delle attività ad essa inerenti;

RICORDATO che questo ente con DGC N. 33 DEL 16/06/2022, e successivi atti DGC “Accesso ai contributi previsti degli avvisi PNRR 2022 per la Transizione Digitale dei Comuni”, ha previsto di partecipare ai diversi progetti, QUALI:

- **Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Aprile 2022:**
- **Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 2022:**
- **Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022:**
- **Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Comuni Aprile 2022:**
- **Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Aprile 2022:**

e successivi atti DGC NN. 57 DEL 13/10/2022

- Avviso Pubblico “Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali' Comuni (**Settembre 2022**)” - PNRR MIC1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU.

. e atto DGC n. 6 del 31.01.2023:

- Avviso Pubblico “Misura 1.3.1 'Piattaforma Digitale Nazionale Dati' Comuni (**Ottobre 2022**)” - PNRR MIC1 Investimento 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA'” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU.

Richiamata la Determina n. 98 del 01/03/2023 “SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO AL RTD PER DEFINIZIONE, ESECUZIONE E GOVERNO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE - PADigitale2026 - INIZIATIVE/PROGETTI PNRR finanziati dall'unione europea - NextGenerationEU” - CIG 9672954628-1 - CUP C71C22000350006 - C71F22001520006 - C71F22001530006 - C71F22003760006 - C71F22001070006 - C71F22002760006 - C51F22008290006.

#### **Dettaglio UTILIZZO FONDI PNRR - Spese Investimento**

• **PRESENTATA IL 21/04/2022 CANDIDATURA AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5: Inclusione e coesione – Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) – Misure 3: “Sport e inclusione sociale” – Cluster 3 - su *riqualificazione impianto di tiro con l'arco facente parte della Scuola dello Sport Regione Piemonte* per un importo pari a **euro 1.200.000,00**. Ammissione in data 08/07/2022 - codice CUP C74J22000170001; con atto DGC n. 53 del 22/09/2022 si approvava l'accordo sottoscritto dal Capo del Dipartimento a conferma dell'ammissione del comune di Cantalupa al contributo con fondi a valere sul PNRR; con atto DGC N. 54 del 22/09/2022 si è approvato il progetto di fattibilità definitivo dell'opera denominata *riqualificazione impianto di tiro con l'arco facente parte della Scuola dello Sport Regione Piemonte*,**

Inviati al coni per acquisizione parere Tecnico. Stanziamento nel Bilancio 2022 per importo totale, successivamente reimputata con atto DCC 37 DEL 27/10/2022 a seguito cronoprogramma realizzazione opere. Firmato contratto e lavori in corso.

• NEI PNRR sono confluiti anche gli interventi di cui alla L. 27 dicembre 2019, n. 160 come specificato nel Comunicato del 28 settembre 2022 della Direzione centrale per la finanza Locale dal quale si rileva che risulta affidata al Ministero dell'interno la Missione 2: Rivoluzione Verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutele del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: “*interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni*” in cui sono confluiti i contributi agli investimenti per gli Enti Locali previsti dall'art. 1, commi 29 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. medie e piccole opere) che per cantalupa risultano i seguenti messa in sicurezza strade 2021 – Cup C77H21001420001 per **euro 100.000,00** – intervento ultimato e in corso di Rendicontazione su Regis; efficientamento energetico impianto di illuminazione campo calcio grande Torino 2022 cup.

C74J22000190005 **PER EURO 50.000,00**, anno 2022 lotto I: intervento ultimato e in corso di Rendicontazione su Regis; per l'anno 2023 lotto II, intervento in corso.

Richiamata la Deliberazione GC N. 26 del 18/05/2023 “ ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 30% INERENTE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI TIRO CON L'ARCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU- FONDI PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE"- CODICE- CUP C74J22000170001 - CODICE CIG 9645690332 -.

Criticità ed opportunità gestionali PNRR/PNC – enti locali

La gestione del PNRR ha rappresentato e rappresenta per gli enti locali una opportunità di sviluppo non indifferente. Sono però emerse nel corso di questi tre anni almeno due grandi criticità alle quali il Governo ha cercato e sta cercando di dare soluzioni . Una è rappresentata da innegabili problematiche dal punto di vista dei flussi di cassa, specificatamente legati alla realizzazione dei progetti PNRR e l'altra legata alla carenza di personale in termini quantitativi e qualitativi da dedicare alla gestione dei progetti. Situazione che per altro avrebbe dovuto emergere già in sede di verifica preliminare dell'adeguatezza organizzativa e finanziaria degli enti . A tal fine è stato approvato e pubblicato sulla G.U. n. 47 del 24 febbraio 2023, il d.l. 13/2023 concernente “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, che contiene novità in materia di governance del PNRR, rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori (tra cui gli enti locali) e procedure di gara, al fine di accelerare e semplificare le procedure e quindi i tempi per l'attuazione degli interventi del Pnrr, estendendole anche all'attuazione delle Politiche di coesione (fondi SIE 2021-2027), della Politica Agricola Comune (PAC) e delle politiche giovanili. A ciò si è aggiunta una modifica a livello centrale sulle competenze gestionali che hanno visto transitare la Governance dal MEF al Governo. I ritardi conseguenti alla nuova organizzazione e le carenze croniche di organico e di professionalità negli enti locali ( soggetti attuatori ) stanno mettendo a rischio il completo raggiungimento dei milestone.

OPPORTUNITÀ DECRETO PNRR 3

Art. 8 – Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori

Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse fino al 31 dicembre 2026, gli enti locali, beneficiari di tali risorse, possono affidare incarichi dirigenziali (ex art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000) fino al 50% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica.

Tali incarichi, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti, fino al 31 dicembre 2026 non possono essere risolti in caso di dichiarazione di dissesto da parte dell'ente, in deroga a quanto previsto dal comma 4 del citato art. 110 del d.lgs. 267/2000.

La stessa deroga per le stesse finalità si applica, fino al 31 dicembre 2026, anche per gli incarichi ex art. 90 del citato d.lgs. 267/2000.

Il comma 3 del decreto in commento ha previsto che al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali possono incrementare “l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al

personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016”, in deroga al limite del tetto del fondo del 2016 (ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017).

Possono procedere a tale incremento, gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti nell'anno precedente a quello di riferimento:

1. risultato di esercizio di competenza non negativo (ex art. 1, comma 821, legge 145/2018);
2. rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti;
3. incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8%;
4. approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.

Per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

#### BENEFICI D.L. 24 FEBBRAIO 2023 N.13

Il decreto legge 24 febbraio 2023, n.13 con il quale il Governo ha introdotto misure di ulteriore semplificazione ed accelerazione delle procedure strumentali all'attuazione del PNRR ha modificato anche le procedure di gestione finanziaria che attualmente sono disciplinate dall'art. 15 del d.l. 77/2021, dal DM 11.10.2021 e dall'art. 9, comma 6, del d.l. 152 del 2021: alla normativa primaria si aggiungono la circolare MEF-RGS n. 29/2022 e le Faq di Arconet n. 48 sull'armonizzazione e n. 3 sul PNRR. Nell'ambito di tale complesso sistema finanziario e contabile, il Governo è intervenuto sulla disciplina delle anticipazioni delle risorse finanziarie ai Soggetti attuatori, apportando puntuali ma significative modifiche all'art. 9, comma 6, del d.l. 152/2021 a mente del quale il MEF, con propri decreti, che debbono essere trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, può disporre anticipazioni, anche oltre la misura base del 10% prevista dal circuito finanziario del PNRR, da destinare ai soggetti attuatori, sulla base di richieste motivate avanzate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L'art. 2, comma 2, del DM 11.10.2021 prevede che “ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'amministrazione titolare dell'intervento deve attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività”. Il par. 4 del Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR allegato alla circolare n. 29/2022 chiarisce che “le richieste di anticipazione vengono inoltrate al SC PNRR esclusivamente dall'Amministrazione centrale titolare, tramite il Sistema, a valle di qualsiasi atto che comprovi l'inizio delle attività”, e puntualizza che una volta accolta la richiesta avanzata dall'Amministrazione centrale titolare “il destinatario del trasferimento di risorse può essere la contabilità speciale dell'Amministrazione centrale titolare ovvero direttamente la contabilità speciale/conto di Tesoreria del Soggetto attuatore”. L'art. 6 del decreto legge n. 13/2023 interviene su tale assetto normativo con l'obiettivo di semplificare il circuito finanziario e garantire ai soggetti attuatori un volano per attivare le misure di competenza, evitando rallentamenti legati a problemi di liquidità e garantendo, comunque, l'effettuazione dei pagamenti nell'ambito degli interventi del PNRR nel rispetto dei tempi europei, per consentire al sistema Paese di rispettare la riforma abilitante 1.11 la quale prevede il rispetto della tempestività dei pagamenti da parte di tutte le pubbliche amministrazioni entro il 31.12.2023.

La lettura del testo novellato del comma 6 dell'art. 9 del d.l. 152/2021 consente di evidenziare le seguenti modifiche:

1. non è più previsto che MEF disponga le anticipazioni con decreto, sul cui schema è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

2. le anticipazioni devono essere richieste, con espressa motivazione, non più dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi ma direttamente dai soggetti attuatori, inclusi gli enti territoriali;
3. le risorse sono trasferite a titolo di anticipazione ai soggetti attuatori e sono vincolate alla tempestiva realizzazione degli interventi PNRR per i quali sono erogate;
4. i soggetti attuatori sono obbligati a riversare nel conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto» l'importo dell'anticipazione non utilizzata alla chiusura degli interventi.

Il sistema ne risulta, almeno sulla carta, maggiormente semplificato in quanto viene sburocratizzato il procedimento per la concessione dell'anticipazione grazie all'eliminazione del decreto del MEF, soggetto al parere delle Commissioni parlamentari; viene, inoltre, rafforzato il rapporto tra soggetti attuatori e Servizio Centrale per il PNRR del MEF, in quanto la richiesta di anticipazione tramite il Sistema deve essere avanzata direttamente dai soggetti attuatori, sentita l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento. È tuttavia evidente, a parte la maggiore responsabilizzazione dei soggetti attuatori nei confronti dei quali è stato introdotto l'obbligo di riversare in tesoreria la parte non utilizzata di anticipazione a chiusura di ciascun intervento, che il concreto avvio del nuovo sistema è subordinato all'adozione di alcune modifiche sia normative che operative:

11. occorre intervenire sull'art. 2, comma 2, del DM 11.10.2021, anche al fine di chiarire se sussiste ancora l'obbligo -attualmente posto in capo all'amministrazione titolare che avanzava la richiesta di anticipazione- di attestare l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;
12. occorre modificare il Manuale approvato con la circolare RGS n. 29/2022, con particolare riguardo alla modulistica all.8 utilizzata per chiedere l'anticipazione all'Amministrazione centrale titolare;
13. è necessario un intervento sul Sistema Informativo ReGis -modulo finanziario, individuando il ruolo -tra quelli dei Soggetti attuatori- abilitato ad avanzare la richiesta di anticipazione, nonché il flusso per acquisire il previo consenso dell'Amministrazione centrale titolare.

Due osservazioni finali si impongono. In primo luogo, risultano ancora valide le indicazioni contenute nella Faq n. 48 di Arconet in base alla quale “per gli enti territoriali le anticipazioni sono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR erogati anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali, da contabilizzare come trasferimenti (non sono anticipazioni di liquidità)”. In secondo luogo, fermo restando gli obblighi di perimetrazione finanziaria puntualizzati nel par. 10 del richiamato Manuale allegato alla circolare n. 29/2022, va evidenziata la previsione dell'art. 3 del DM 11.10.2021 a mente della quale i trasferimenti delle risorse PNRR “debbono confluire sul rispettivo conto di tesoreria unica”, tra le risorse vincolate, nel rispetto di quanto prevede il par. 10 del principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 e smi. Risulta di particolare interesse, a questo punto, quanto affermato da Arconet nella Faq n. 3 sul PNRR, laddove è stato sottolineato che poiché “il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo di cassa ... gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolarsi”. E' vero che non sussiste alcun obbligo di gestire la cassa vincolata con tanti sotto-conti quante sono le tipologie di risorse vincolate, ma i particolari obblighi discendenti dal PNRR depongono per l'adozione di un sistema di tracciabilità dei movimenti di cassa vincolata relativi alle risorse del PNRR, a partire dalle anticipazioni, anche al fine di poter tempestivamente far fronte ai pagamenti, ricostituendo la liquidità, tutte le volte in cui tali risorse dovesse essere state utilizzate, ai sensi dell'art. 195 del Tuel, per pagare spese correnti in presenza di crisi di liquidità. L'efficacia delle misure presuppone il rafforzamento della governance locale approntata dalle singole amministrazioni per attuare il PNRR, essendo evidente la necessità di uno scambio continuo e chiaro di informazioni tra uffici attuatori e ufficio di ragioneria.

*La situazione regionale - il DEFR 2024-2026 e la sua nota di aggiornamento*

Ad oggi, in assenza del DEFR Regione Piemonte 2024/2025/2026, restano valide le linee programmatiche del vigente documento di programmazione approvate nel 2022.

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), definito nella vecchia denominazione documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR), definisce, sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale internazionale, nazionale e regionale, il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione e attuazione delle politiche della Regione

Il DEFR , Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR), ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 è presentato, ai sensi della nuova normativa (D.Lgs. 118/2011), dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.

Il documento, oltre a inquadrare la situazione piemontese nell'ambito delle tendenze internazionali e nazionali, ribadisce le politiche da perseguire, già tracciate nel bilancio pluriennale, quali il mantenimento della spesa e dei servizi sui livelli , l'avviamento di un programma di investimenti, la lotta all'evasione fiscale. Ad oggi risultano vigenti i seguenti documenti di programmazione:

- CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 2022, n. 256-25286 Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023-2025..
- CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 2022, n. 255-25285. Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023-2025

**La legge di bilancio 2022 e le attuali disposizioni che incidono sulle previsioni di entrata e di spesa sul bilancio di previsione 2024.25.26.**

In attesa dei provvedimenti che incideranno sulla finanza pubblica locale 2024 e seguenti annualità, prendiamo a riferimento, le novità introdotte dalla normativa che incidono anche sulle disponibilità di risorse 2024 e seguenti annualità.

**INTERVENTI A BENEFICIO ENTI LOCALI COME DA LEGGE DI BILANCIO 2022 AVENTI EFFETTI PLURIENNALI**

Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche (Art. 68)

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzi regionali e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1000 milioni di euro per il 2024, 2000 milioni di euro per l'anno 2025, 3000 per l'anno 2026 e 3500 per l'anno 2027. Per le stesse finalità e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, agli interventi degli enti locali, finanziati con risorse previste dal PNRR, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura percentuale del 10 per cento dell'importo di cui al predetto decreto.

Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 ed il 10 giugno

2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti sui predetti sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei CUP. Tale elenco viene pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione statale finanziatrice entro il medesimo termine. Entro i successivi 20 giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della RGS al fine di confermare la preassegnazione. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare rispettivamente entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la conferma di accettazione della preassegnazione. Le regioni, entro il 31 gennaio 2023 e entro il 30 giugno 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

#### Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica (Art. 105)

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. Le modalità di attuazione della norma sono definite entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del turismo di concerto con il MEF e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

#### Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana (Art. 119)

Per potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017) è rifinanziata per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse.

#### Incremento del fondo di solidarietà comunale (Art. 137)

Viene incrementata di 50 milioni di euro la quota del fondo di solidarietà comunale dedicata al progressivo ristoro del taglio a suo tempo operato con il dl 66/2014, di cui al comma 449, lett. d-quater, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

#### Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei Comuni (Art. 138)

La norma incrementa le risorse assegnate agli enti locali di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade (Art. 1 comma 51 bis legge 27 dicembre 2019, n. 160). Viene inoltre istituito nello stato di previsione del MEF di un apposito fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, criticità che sono più evidenti nelle piccole amministrazioni che rischiano di non ottemperare agli obblighi connessi con la gestione dei progetti PNRR.

#### Disposizioni in materia di TASI (Art. 140)

La norma stabilizza a regime il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2021. Il contributo si aggiunge a quello già previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre, 2018, n. 145, articolo 1, commi 892-895), per 190 milioni di euro annui dal 2019 al 2033. Si ricorda che la Corte Costituzionale, infatti, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, laddove prevede l'assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo dei 625 milioni di euro originariamente individuati dall'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Pertanto la presente norma ripristina stabilmente il contributo pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 a favore dei comuni interessati, al fine di garantire le medesime risorse attribuite fino all'anno 2022.

Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità (Art. 142)

La norma inserisce le anticipazioni di liquidità nell'elenco delle operazioni previste dall'art. 255, comma 10, del TUEL, che la gestione ordinaria dell'ente locale in dissesto deve svolgere in deroga al criterio generale definito dall'articolo 252, comma 4, in materia di riparto di competenza fra Organismo straordinario di liquidazione (OSL) e gestione ordinaria dell'ente locale in dissesto. La disposizione pertanto è finalizzata ad includere, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria, le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell'OSL, restituendo certezza al quadro normativo, attraverso, peraltro, l'inclusione, nell'ipotesi di bilancio riequilibrato e nei successivi, del debito derivante dalla restituzione delle quote capitale e dei ratei interessi delle anticipazioni di liquidità contratte dall'ente anche se provengono dalla gestione precedente al dissesto. La gestione ordinaria dell'ente dissestato dovrà altresì includere tra le quote del risultato di amministrazione anche l'apposito fondo creato per sterilizzare gli effetti espansivi delle anticipazioni di liquidità contratte per estinguere i debiti certi liquidi ed esigibili.

Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Art. 143)

La norma per accelerare la determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riferimento alle funzioni regionali (ad eccezione della Sanità) e ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, prevede l'istituzione di una Cabina di regia per la determinazione dei LEP presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale cabina è presieduta dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, ed è composta: dal Ministro delegato per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'UPI e dal Presidente dell'ANCI, o loro delegati. La Cabina, entro sei mesi, dovrà effettuare una ricognizione che riguardi: la normativa statale e le funzioni esercitate dallo Stato e dalle Regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; la spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato; l'individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP (procederà pertanto sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard); la determinazione dei LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Entro i successivi sei mesi invece la Cabina di regia predisporrà uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle

materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Ciascun DPCM sarà adottato su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Unificata. Per il funzionamento di tali attività è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

#### Disposizioni in materia di segretari comunali (Art. 145)

La norma al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla GU, quarta serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, autorizza il Ministero dell'Interno ad iscrivere al predetto Albo anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione. Si prevede altresì che, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, le risorse previste dall'art. 31-bis, comma 5, del d.l. 152/2021, ossia le risorse del fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni possano essere destinate a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico del Segretario Comunale.

Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R. (Art. 120)  
La norma prevede l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.) al fine di superare le criticità connesse alle capacità ricettive delle suddette strutture, tenuto conto delle crescenti esigenze connesse agli attuali flussi migratori. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di euro 5.397.360 per l'anno 2023, di euro 14.392.960 per l'anno 2024, di euro 16.192.080 per l'anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di euro € 260.544,00 per l'anno 2023, di euro € 1.730.352,00 per l'anno 2024 e di euro € 4.072.643,00 per l'anno 2025.

### **Programmazione ed equilibrio di bilancio**

Secondo l'attuale disciplina di bilancio, fatte salve le eventuali proroghe dei termini definite da norme statali, la Giunta approva entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di approvazione del Bilancio finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di riferimento, la giunta aggiorna sia lo schema di bilancio in corso di approvazione che il documento unico di programmazione (DUP). Entro il successivo 31 dicembre il Consiglio approva il Bilancio che comprende le previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le previsioni delle entrate e delle uscite di competenza del triennio e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in perfetto equilibrio. Come previsto dalla normativa vigente i dati di bilancio determinano un equilibrio finale in termini di competenza non negativo.

Nel 2018 il legislatore, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, ha proceduto ad una **forte semplificazione della regola di finanza pubblica** che prevede il concorso delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, al raggiungimento dell'obiettivo di indebitamento perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita.

Tale regola, introdotta nel 2012, riformata nel 2016 e quindi resa operativa dalle norme poste dalla Legge di Bilancio 2017, individuava un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti e all'avanzo o disavanzo di

amministrazione, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 aveva, inoltre, ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio consentendo il finanziamento, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti (avanzi pregressi) e l'inclusione nel saldo non negativo tra entrate e spese finali del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), al netto della quota finanziata da debito, sia tra le entrate sia tra le spese.

Con la sentenza n. 247 del 29 novembre 2017 la Corte Costituzionale, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalle regioni sull'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge n. 164 del 2016 (saldo non negativo tra le entrate e le spese finali), ha fornito un'interpretazione in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il FPV non possono essere limitati nel loro utilizzo, manifestando, di fatto, in più punti della sentenza, la predilezione per i principi contabili e gli equilibri di bilancio disciplinati dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011 in materia di riforma/armonizzazione contabile. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il D.Lgs. n. 118/2011, che richiede tra l'altro il rispetto dell'equilibrio di bilancio di competenza finale e di parte corrente e l'equilibrio finale di cassa per tutte le amministrazioni territoriali, è in grado di assicurare agli enti territoriali la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

Se da un lato il **superamento del c.d. 'doppio binario'** (ovvero l'esistenza degli equilibri introdotti sia dal Decreto Lgs. n. 118/2011 sia dalla L. n. 243/2012 così come riformata dalla L. n. 164/2016) costituisce una semplificazione per gli enti territoriali e un incentivo per rilanciare gli investimenti sul territorio, dall'altro avrebbe potuto rappresentare un rischio in termini di impatto sull'indebitamento netto.

L'attuazione a regime della richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha reso necessario, pertanto, il rinvenimento di risorse, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica che prevede che 'il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte Costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le relative coperture finanziarie sono state individuate, quindi, dal D.L. n. 91/2018 e dall'articolo 1, comma 826 della Legge di Bilancio 2019.

A decorrere dal 2019, il nuovo quadro delineato dal legislatore prevede:

- il rispetto degli equilibri di bilancio (risultato di competenza dell'esercizio non negativo, finale e di parte corrente, ed equilibrio di cassa finale) e degli altri principi contabili introdotti dal D.Lgs. 118/2011; di conseguenza, si supera definitivamente il 'doppio binario';
- una semplificazione degli adempimenti di monitoraggio e certificazione, che consente di utilizzare in modo più efficiente le risorse umane;
- la possibilità di programmare le risorse finanziarie dell'Ente nel medio-lungo periodo per assicurare il rilancio degli investimenti sul territorio, anche attraverso l'utilizzo senza limiti degli avanzi di amministrazione e dei fondi vincolati pluriennali. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:
  - il ricorso all'indebitamento da parte degli Enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato;
  - le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari.

Essendo venuti meno, con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2019, i precedenti adempimenti a carico degli Enti territoriali per monitorare e certificare gli andamenti di finanza pubblica, la verifica in corso d'anno si effettua ora mediante il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), mentre il controllo successivo avviene attraverso le informazioni trasmesse alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita presso il MEF. Al fine di assicurare l'invio delle informazioni riferite ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione è stato previsto, inoltre, un sistema sanzionatorio (blocco assunzioni di personale

e, per i soli Enti locali, blocco dei trasferimenti fino all'invio dei dati contabili). Ciò al fine di assicurare un tempestivo monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica.

## **Analisi strategica delle condizioni interne**

La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni interne sono approfonditi i seguenti aspetti:

### **Dati demografici**

Va segnalato che con l'attivazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e soprattutto per effetto delle norme che prevedono la registrazione di immigrazioni ed emigrazioni PRIMA della verifica sulla loro reale effettuazione, si registrano incongruenze sia tra i dati ISTAT e quelli accertati dagli uffici comunali, sia all'interno degli stessi dati comunali.

Una conoscenza dettagliata delle dinamiche demografiche e della composizione delle famiglie è certamente un dato utile all'individuazione dei fabbisogni di servizi da parte dei cittadini/utenti e funzionale alle strategie a medio termine che una amministrazione comunale deve adottare per garantire l'erogazione dei servizi connessi.

La popolazione residente a Cantalupa **all'inizio del 2023 risulta essere di 2.567** abitanti sulla base dei dati forniti dall'ufficio Anagrafe.

### **Risultanze della popolazione**

Popolazione legale al censimento del 2011 n. **2527**

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2022) n. **2.567**

di cui: maschi n. **1.269**

femmine n. **1.298**

di cui

In età prescolare (0/5 anni) n. **96**

In età scuola obbligo (7/16 anni) n. **260**

In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **299**

In età adulta (30/65 anni) n. **1.285**

Oltre 65 anni n. **633**

Nati nell'anno n. **13**

Deceduti nell'anno n. **47**

saldo naturale: - **34**

Immigrati nell'anno n. **118**

Emigrati nell'anno n. **117**

Saldo migratorio: + **1**

Saldo complessivo naturale + migratorio): - **33**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente: **quasi esaurita.**

### **Risultanze del Territorio**

Superficie Kmq. **11,14**

Risorse idriche: laghi n. **0** Fiumi n. **02**

Strade:

- autostrade Km. **0**
- strade extraurbane Km. **0,450**
- strade urbane Km. **12,28**
- strade locali Km. **0**
- itinerari ciclopedonali Km. **0**

Strumenti urbanistici vigenti:

- Piano regolatore – PRGC –  
adottato con atto C.C. 37/2011
- Piano edilizia economica popolare - PEEP
- Piano Insediamenti Produttivi - PIP

SI	X	NO	
----	---	----	--

SI	X	NO	
----	---	----	--

SI	X	NO	
----	---	----	--

### ***Risultanze della situazione socio economica dell'Ente***

Asili nido comunali con posti n. /

Scuole dell'infanzia con posti n. **42**

Scuole primarie con posti n. **70**

Scuole secondarie con posti n. **0**

Strutture residenziali per anziani n. **02**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km. **18**

Aree verdi, parchi e giardini Kmq. **0,3**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **400**

Rete gas Km. **10**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **03**

Veicoli a disposizione n. **7**

### ***Economia Insediata***

Sul territorio comunale di Cantalupa sono presenti n. 3 negozi di generi alimentari/panetterie, n. 1 bar, n. 3 ristoranti/2 albergo.

Sono presenti altre forme di recezione turistica, del tipo affitta camere.

Grazie alla struttura Sportiva Comunale e a manifestazioni quali "Canta Libri" è presente da anni una buona affluenza di turismo.

### **Indicatori economici**

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2022 ultimo anno disponibile a fronte del rendiconto di gestione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 18/04/2023; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti precedenti permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener

conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

### **Grado di autonomia finanziaria**

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

<i>Indice</i>		<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Autonomia Finanziaria =	Entrate Tributarie + Extratributarie	0,95	0,95	0,95
	Entrate Correnti			

### **Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite**

Sono indicatori che individuano l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente. Hanno però un significato relativo, dal momento che gran parte delle entrate considerate non sono collegate alla residenza.

<i>Indice</i>		<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	747,09	755,97	755,97
	N. Abitanti			

<i>Indice</i>		<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	577,71	584,33	584,33
	N. Abitanti			

### **Grado di rigidità del bilancio**

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

<i>Indice</i>		<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Rigidità strutturale =	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	0,17	0,17	0,17
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui (estinzione anticipata di tutti i mutui dal 31.12.2017). Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

<i>Indice</i>		<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Rigidità per costo personale =	Spese Personale	0,17	0,16	0,16
	Entrate Correnti			

<i>Indice</i>		<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Rigidità per indebitamento =	Rimborso mutui e interessi	0,00	0,00	0,00
	Entrate Correnti			

### Grado di rigidità pro-capite

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino.

<i>Indice</i>		<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Rigidità costo del personale pro-capite	Spese Personale	131,48	130,96	130,96
	N. Abitanti			

<i>Indice</i>		<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Rigidità indebitamento pro-capite =	Rimborso mutui e interessi	0,39	0,39	0,39
	N. Abitanti			

### Costo del personale

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza significativa.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale, dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori riferiti alle entrate correnti e alla popolazione sono già stati esposti; qui sotto si riporta l'incidenza della spesa di personale sul totale della spesa corrente.

Indice		2024	2025	2026
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente =	Spese Personale	0,17	0,16	0,16
	Spese Correnti			

La spesa del personale riportata nella tabella di cui sopra non riguarda il calcolo della spesa ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 o comma 562 (per gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità).

### Condizione di ente strutturalmente deficitario

Vengono qui riportati i parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, elaborati ai sensi dell'art. 242 del TUEL risultanti all'ultimo rendiconto di gestione approvato.

Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario			
P1	Indicatore 1.1. - Incidenza spese rigide-ripiano disavanzo-personale e debito su entrate correnti maggiore del 48%		NO
P2	Indicatore 2.8 – incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente – minore del 22%		NO
P3	Indicatore 3.2 – Anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 10		NO
P4	Indicatore 10.3 – sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%		NO
P5	Indicatore 12.4 – sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore del 1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 – Debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell'1%		NO
P7	Indicatore 13.2 – Debiti in corso di riconoscimento + Indicatore 13.3. Debiti riconosciuti ed in corso di finanziamento maggiore dello 0,60%		NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione riferito al totale delle entrate minore del 47%		NO
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI "identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 242 comma 1 del TUEL			
<b>Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie</b>			<b>NO</b>

### ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE

I Comuni provvedono all'erogazione ed alla gestione di servizi pubblici che vengono definiti tali in quanto servizi di interesse generale. Sono rivolti a soddisfare i bisogni della comunità di riferimento in termini di sviluppo sia economico che civile e di promozione sociale.

Per questa ragione, l'erogazione dei servizi locali si ispira ai principi di uguaglianza, imparzialità, partecipazione e tutela degli interessi degli utenti: dunque tutti i cittadini devono poter essere messi in grado di usufruire di tali servizi in termini di qualità e di accessibilità del servizio stesso.

### **Servizi pubblici locali**

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Si segnalano per quanto attiene i servizi pubblici locali i commi 791-798 – della Legge di Bilancio 2022 “Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’art.116, terzo comma, della Costituzione” ed i successivi commi 799 – 804 i sono tesi a dare una rinnovata spinta alle tempistiche per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Per accelerare la determinazione dei LEP è prevista l’istituzione di una Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che effettuerà la ricognizione, così come prevista al comma 793, da sottoporre alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>
Gestione illuminazione pubblica	Affidamento a terzi
Gestione viabilità (manutenzioni stradali, rimozione neve, spargimento sale, trinciatura...)	Affidamento a terzi
Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia	In forma associata mediante il CISS - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI – PINEROLO di cui fa parte
Servizi di assistenza per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.	In forma associata mediante il CISS - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI – PINEROLO di cui fa parte
Servizio di gestione impianti sportivi comunali	In economia e con affidamento a terzi per il tiro con l’arco
Servizi comunali di supporto scolastico	Affidamento a terzi
Servizio di gestione rifiuti solidi urbani	In forma associata tramite Consorzio ACEA, di cui fa parte, con affidamento a ACEA Pinerolese Industriale Spa per lo svolgimento del servizio
Servizio di contrasto al randagismo	Mediante convenzione con Comune di Cavour
Servizi cimiteriali	Affidamento a terzi

Altri servizi gestiti in forma associata:

- Convenzione tra i comuni di Frossasco e Cantalupa per la gestione in forma associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture - centrale unica di committenza
- Convenzione tra 'Unione Montana dei "Comuni delle Valli Chisone E Germanasca" ed i Comuni di Cantalupa e di Frossasco per la gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27 lettere c) ed e) della l. 122/2010 e delle funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna (dcc 44/2018)

### **Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate**

Qui sotto si riporta il prospetto delle partecipazioni, con le relative quote.

<i>Denominazione</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Descrizione attività</i>
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.	2,61%	Gestione dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani ed assimilati e degli altri servizi pubblici
ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	2,61%	Fornitura di gas metano
Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.	2,61%	Servizi ai comuni pinerolesi nell'ambito delle aree finanziabili dal Pnrr
SMAT S.p.A.	0,00006%	Gestore di servizio idrico integrato
CONSORZIO ACEA PINEROLESE	1,7%	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente
CISS - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI – PINEROLO	2,2%	Gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socioassistenziali

## **PIANO DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVO FINANZIAMENTO**

### **Investimenti programmati**

Per l'elenco degli investimenti programmati si veda il piano triennale delle opere pubbliche, incluso nella sezione operativa del presente DUP.

### **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio, l'Amministrazione dovrà svolgere una costante azione volta alla creazione di sinergie, economiche ed organizzative, con gli altri soggetti, istituzionali e non, che esercitano la propria azione e influenza nell'area di riferimento, soprattutto con partners qualificati (Unione Europea, Regione Piemonte, Provincia, Anci, Uncem, GAL, CSI e Fondazioni bancarie) in quanto soltanto una logica di sistema potrà consentire l'elaborazione di progetti in grado di assicurare il reperimento dei fondi necessari per sostenere gli investimenti.

Qualora accertati, anche attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire (OO.UU).

Per quanto riguarda l'impiego delle risorse straordinarie e in conto capitale si rinvia alla sezione operativa del presente documento.

### **Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio**

La gestione del patrimonio, oltre agli aspetti manutentivi del patrimonio immobiliare e degli impianti, in capo alla Ripartizione Tecnica, determina esigenze di carattere gestionale/amministrativo non secondarie che nel corso degli anni hanno consentito di ripristinare una conoscenza del patrimonio ed una consapevolezza delle potenzialità del medesimo necessaria per effettuare scelte gestionali altrimenti condizionate dalla carenza di dati.

Le attività di revisione ed aggiornamento della contrattualistica rispetto a fitti attivi e passivi risulta attivata ed aggiornata sull'Ufficio Patrimonio.

Parallelamente prosegue l'aggiornamento tecnico-contabile dell'inventario comunale e corretta definizione della resa del conto, corretta quadratura degli aspetti inventariali con la gestione dello Stato Patrimoniale e rispetto delle norme di gestione e vigilanza del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Resta da valutare l'esigenza di approvare apposito regolamento inventariale; si è proceduto ad aggiornare il patrimonio mobiliare ed immobiliare al 31.12 di ogni anno, in sede di Consuntivo.

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 31/12/2022, anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato.

		<i>Voce di Stampa</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
		<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I		Immobilizzazioni immateriali		
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	22.318,61	29.346,84
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.293,20	91,50
	5	Avviamento	0,00	0,00
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9	Altre	0,00	45,75
		<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>12.048,74</b>	<b>16.451,23</b>
		<b>Immobilizzazioni materiali (3)</b>	<b>35.660,55</b>	<b>45.935,32</b>
II	1	Beni demaniali	3.825.997,70	3.635.302,44
	1.1	Terreni	0,00	0,00
	1.2	Fabbricati	401.853,68	231.563,07
	1.3	Infrastrutture	3.399.111,55	3.377.545,74
	1.9	Altri beni demaniali	25.032,47	26.193,63
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.754.715,96	13.012.367,25
	2.1	Terreni	609.740,06	609.740,06
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	12.054.467,97	12.311.455,09
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	857,76	0,00
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	53.376,21	46.856,08
	2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.447,05	12.158,51
	2.7	Mobili e arredi	27.826,91	32.157,51
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.411,78	3.359,56
		<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>16.591.125,44</b>	<b>16.651.029,25</b>
IV		<b>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>		
	1	Partecipazioni in	2.051.453,43	2.026.441,56
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	1.979.348,02	1.929.021,54
	c	altri soggetti	72.105,41	97.420,02
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.051.453,43</b>	<b>2.026.441,56</b>
		<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>18.678.239,42</b>	<b>18.723.406,13</b>

**COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con

gli strumenti urbanistici vigenti.

### **POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio.

Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare, ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.

#### **IMU e TARI dopo la Legge di Bilancio 160/2019**

La legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019) ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale IUC, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e disciplinando l'IMU, senza creare un nuovo tributo, bensì scrivendo una nuova disciplina che ricalca quasi interamente la precedente.

Pertanto, la componente TASI è stata abolita, confluendo, di fatto, nella disciplina dell'IMU. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Mentre il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli nel territorio comunale, destinati a qualsiasi uso, compresi quelli strumentali o all'attività di impresa.

#### **IMU**

L'orientamento espresso dall'Amministrazione in sede **di DUP 2024-2025-2026** è volto a mantenere le aliquote dell'IMU in misura tale da garantire tendenzialmente l'invarianza del prelievo fiscale locale in precedenza originato da IMU e TASI.

**Il 25 luglio 2023** è stato pubblicato in G.U. n.172, il decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, che individua le fattispecie in relazione alle quali i Comuni possono diversificare le ALIQUOTE IMU.

**Il 22 settembre 2023**, all'interno della apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, è stata resa disponibile ai comuni **l'applicazione "Gestione IMU"**, mediante la quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote IMU e di conseguenza elaborare il Prospetto di cui all'art. 1, co. 757, L. 160/2019. Lo stesso giorno, sono state, altresì, pubblicate dal Dipartimento delle Finanze, le linee guida per la elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote. Per tutto il mese di ottobre vige la fase sperimentale (effettuato test il 26/09/2023 e constatati possibili arrotondamenti decimali da effettuare su aliquote), durante la quale i comuni hanno la possibilità di testare l'applicazione informatica: eventuali prospetti di aliquote IMU, elaborati durante questo periodo, non produrranno alcun effetto vincolate, al contrario varranno solo come tentativi di utilizzo dell'applicativo. **Dal 1° novembre 2023 sarà possibile elaborare il prospetto aliquote IMU per l'anno di imposta 2024.** A decorrere dal mese di gennaio 2024, i Comuni potranno trasmettere il prospetto delle aliquote al MEF per l'anno di imposta 2024, ai fini della successiva pubblicazione sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

Sino a quando il comune non si adegnerà alla nuova disciplina, dunque non utilizzerà l'applicazione "Gestione IMU" per l'elaborazione del prospetto delle aliquote IMU e non procederà alla approvazione della relativa delibera, conformemente ai commi 757 e 767 dell'articolo 1, della L. 160/2019, continueranno ad applicarsi le aliquote di base di cui all'art. 1, dal comma 748 al comma 755, L. 160/2019

Altri dettagli relativi all' IMU:

- **ABITAZIONE PRINCIPALE (comma 740):** Il comma 741, lett. b, dispone che "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile".

- IMMOBILE IN USO GRATUITO, COME ABITAZIONE, A GENITORI O FIGLI: È stata confermata l'estensione del beneficio al coniuge superstite del comodatario deceduto, quando ci siano figli minori.
- IMMOBILE LOCATO COME PRIMA CASA A CANONE CONCORDATO: il comma 760 conferma la riduzione al 75% dell'aliquota comunale stabilita dalla finanziaria 2016;
- EX-ABITAZIONE PRINCIPALE DI ANZIANO O DISABILE STABILMENTE RICOVERATO il comma 741, lett. c, n° 7 consente al Comune di mantenere per questi immobili l'equiparazione all'abitazione principale, sempre che non siano locati.
- IMMOBILI DELLE CATEGORIE D (commi 744 e 753): Spettano inoltre al Comune le attività di accertamento e riscossione, con i proventi che ne derivano (imposta, interessi e sanzioni);
- UNITA' ABITATIVE ASSEGNATE COME ABITAZIONE PRINCIPALE, di cooperative edilizie a proprietà indivisa: equiparate all'abitazione principale dal comma 741, lett. c), n° 1; lo stesso vale per i fabbricati destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22-04-2008;
- AREA FABBRICABILE: viene equiparata al terreno agricolo dal comma 741 lett. d) se è posseduta e condotta da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, finché mantiene l'utilizzo agro-silvo-pastorale;
- BENI-MERCE: dal 2022 sono esenti.

La sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, ai fini IMU, ha rivisto il concetto di abitazione principale, definendola come l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, senza che sia più richiesto altrettanto per i componenti del suo nucleo familiare. Di tale pronuncia occorre tenere conto anche ai fini della previsione di spesa dei rimborsi IMU, per le probabili istanze dei contribuenti.

L'art. 1 comma 783 della legge di bilancio 2020 conferma le norme previgenti riguardo alle quote del fondo di solidarietà comunale destinate a compensare le riduzioni di gettito conseguenti all'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale e i terreni agricoli, avvenuta con la legge di stabilità 2016.

Non risultano variazioni nel prelievo statale sul gettito IMU, che va a finanziare il fondo di solidarietà, ripartito fra tutti i Comuni secondo una procedura che tiene conto anche delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard.

Si richiama la DCC n. 43 del 24/11/2022 in merito all'approvazione aliquote nuova IMU – ANNO 2023:

VISTO il Decreto del MEF del 7/7/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale al n. 172 del 25/7/2023, l'Ente ha provveduto, in via sperimentale, ad inserire le aliquote 2023 in data 25.09.2023, al fine della funzionalità dell'applicativo preposto alla elaborazione del prospetto, che opera degli arrotondamenti sull'aliquota Aree edificabili e altri fabbricati dallo 0,935% allo 0,94%); a decorrere dal mese di novembre l'Ente provvederà ad elaborare le aliquote per l'anno 2024; a decorrere dal mese di gennaio, verrà trasmesso tramite procedura Ministeriale per la pubblicazione, salvo restando la successiva pubblicazione, da parte del MEF;


**Dato atto che alla data della convocazione della Giunta 08/11/2023, nonché alla data odierna, l'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale non prevedeva ancora l'anno 2024 utile per l'elaborazione del prospetto aliquote, e mancato riscontro alla mail del 02.11.2023 in merito alle tempistiche di attivazione inviata al MEF;**

Si richiama la DGC n. 57 del 13/11/2022 “Atto di indirizzo per la predisposizione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 - approvazione aliquote – ANNO 2024:

**Preso atto che Commissione Finanze del Senato ha approvato in data 15/11/2023 un emendamento al D.L. 132 2023, con il quale in sede di conversione verrà aggiunto il comma 6 bis di proroga al 2025 dell'obbligo di utilizzo del prospetto aliquote Imu di cui al Portale federalismo fiscale.**

Richiamata la DCC del 27/11/2023 “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024”

	Accertamenti 2022	Stanzamenti 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
Cat.1010106 - Imposta municipale propria	406.890,43	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00



### Tassa sui rifiuti (TARI)

**Gli enti potranno approvare il bilancio di previsione 2024/2026 entro il 31 dicembre 2023 senza approvare altresì il PEF, le tariffe e il regolamento TARI, che dovranno essere approvati entro il 30 aprile 2024.** Tale possibilità è stata introdotta dal comma 5-quinquies dell’art. 3 del D.L.n.228/2021 a decorrere dall'anno 2022.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

Richiamata la DCC N. 38 del 27/10/2022 “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2023”, nella quale si approvano i costi PEF pluriennale 2022-2025 nell’Allegato A) e si prende atto del PEF pluriennale e del PEF 2024 per la determinazione delle tariffe Tari anno 2024, e che il Pef 2024 ammonta a € 381.765,00=.

DI DARE ATTO di conferma, salvo modifiche di legge, le date di bollettazione della TARI 2024, confermando le seguenti scadenze per l’anno 2024:

16 Giugno 2024 Acconto;

16 Dicembre 2024 Saldo.

Per quanto concerne il PEF, il comma 653 dell'art.1 della Legge n.147/2013 stabilisce che, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi del Servizio rifiuti il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard e la situazione è così riassumibile:

#### NOVITA' TARI E P.E.F.

Il 2019 è l'anno in cui ha inizio l'applicazione del nuovo modello di Piano Economico Finanziario per la definizione delle tariffe TARI, elaborato e regolamentato da ARERA attraverso i principi del Metodo Tariffario Rifiuti, il quale determina un cambio importante di metodologia ed impostazione rispetto al passato. In questo articolo vedremo in che modo potersi preparare per le modalità di aggiornamento biennale del modello.

##### Il Piano Economico Finanziario

Il Piano Economico Finanziario, abbreviato PEF, è uno schema che permette la rilevazione dei costi efficienti del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani. Prima del 2019 la determinazione delle tariffe era definita da una modellazione che si basava sulla valorizzazione di uno schema di costi e ricavi. Questo è stato modificato da ARERA attraverso la delibera n. 443 del 2019, che ha rielaborato il vecchio modello in uno nuovo, chiamato "Metodo Tariffario Rifiuti" (abbreviato MTR) per il calcolo dei costi efficienti. Anche il perimetro del servizio, ovvero i costi che possono essere inclusi nello schema di calcolo, è stato modificato e rinnovato rispetto alla metodologia precedente. Il nuovo piano ha stravolto operativamente l'iter di definizione delle tariffe, costringendo i Comuni ad affrontare la regolazione di ARERA attraverso l'applicazione di una rendicontazione analitica, che spesso potrebbe non essere presente negli Enti e che, come vedremo, rende ostica anche la gestione di casi particolari o di eventuali criticità, come la revisione stessa del Piano Economico Finanziario con la quale gli ambiti e gli enti si sono da poco confrontati, per cui si rimanda all'articolo "La revisione infra-periodo del PEF – come e quando farla".

L'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario: le criticità nella procedura di aggiornamento

Il Piano Economico Finanziario quadriennale permette una programmazione che parte dal 2022 e si esaurisce nel 2025. Tenendo come fisso il principio secondo cui la base di calcolo del piano siano i costi relativi all'annualità a-2, sorge spontaneo un dubbio se si guarda all'arco temporale della programmazione del PEF. Nella modellazione delle prime due annualità non abbiamo problemi, in quanto per il 2022 si utilizza come base il 2020 e, conseguentemente, per il 2023 si parte dal 2021.

Il modello del Piano Economico Finanziario richiede la compilazione delle schede di bilancio solo ed esclusivamente in riferimento alle annualità 2020 e 2021, quindi ne consegue che, quanto risulta come pianificazione sulle ultime due annualità, non sia altro che una pura ipotesi basata sull'indicizzazione e inflazione dei dati 20/21. Per questo motivo l'Autorità fissa tra il 2023 e il 2024 quello che viene chiamato "aggiornamento biennale", ossia un metodo di revisione con il quale l'E.T.C. dovrà necessariamente riaprire i modelli di programmazione del Piano Economico Finanziario per poter sostituire o integrare le nuove basi di calcolo (2022 e 2023), al fine di ottenere una modellazione per le ultime due annualità non più ipotetica, ma certa e definita. L'aggiornamento biennale del PEF è essenziale per adeguare le tariffe alle variazioni dei costi e delle condizioni economiche. Il biennio rappresenta un periodo di tempo adeguato a raccogliere e analizzare i dati necessari per apportare le opportune modifiche al piano. Un aggiornamento regolare consente anche di rispondere ai cambiamenti normativi e alle esigenze degli utenti, garantendo una gestione sostenibile e trasparente dei servizi di gestione rifiuti.

L'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario: su cosa concentrarsi

L'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario si basa sui dati raccolti dai gestori dei servizi di gestione rifiuti. Attraverso l'analisi dei costi operativi, dei ricavi e delle previsioni di flussi di rifiuti, è possibile identificare i punti critici e apportare le necessarie modifiche al piano. Inoltre, l'utilizzo di indicatori di performance permette di valutare l'efficacia delle tariffe e di apportare eventuali miglioramenti.

L'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario richiede un coinvolgimento attivo degli stakeholder, tra cui i gestori dei servizi di gestione rifiuti, le amministrazioni locali e le associazioni dei consumatori. Attraverso un dialogo aperto e collaborativo, è possibile raccogliere informazioni preziose sulle esigenze degli utenti e ottenere il consenso su eventuali modifiche alle tariffe. L'ARERA svolge un ruolo fondamentale nel facilitare questo processo di consultazione e garantire una rappresentanza equilibrata degli interessi coinvolti.

L'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario: passaggi tecnico-operativi

Inserimento dei costi consuntivi annualità 2022-2023

I principali aspetti su cui verte l'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario, come indicato precedentemente, riguardano le annualità sulle quali il modello quadriennale ha operato fino ad ora solo in maniera del tutto previsionale, ossia le annualità 2024 e 2025. Essendo la valorizzazione del PEF basata sull'inserimento dei costi efficienti delle due annualità precedenti, ne deriva che i costi consuntivi 2022 e 2023 diventeranno la base del calcolo delle due ultime annualità del Piano Economico Finanziario.

Il limite tariffario

Potrebbe risultare difficoltosa la gestione dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario in caso di modelli che nelle scorse annualità presentavano uno sfondamento del limite tariffario. I nuovi incrementi dettati dalla crisi dovranno coesistere con le ripartizioni rateizzate dei delta di sfondamento, nella speranza che l'aggiornamento stesso non rischi di peggiorare una situazione già complessa. Occorre tenere presente che il modello non permette uno stravolgimento totale della tariffa da un anno all'altro, in quanto eventuali incrementi sono come sempre limitati superiormente dall'applicazione del limite alla crescita incrementale. Tale limite, tuttavia, si presuppone sarà una delle prime modifiche che il modello per l'aggiornamento porterà intrinsecamente al suo interno. Questo perché il limite tariffario dipende direttamente dal tasso di inflazione programmata, valorizzato all'1,6%. Questo valore risulta chiaramente non applicabile ai fini di una corretta modellazione tariffaria per le annualità 2024-2025 del Piano Economico Finanziario, in quanto, a seguito della grave crisi energetica è stato registrato un sostanziale stravolgimento dei costi per i servizi direttamente riconducibili alla TARI.

Controlli sul TQRIF

Altro passaggio fondamentale da tenere in considerazione riguarda l'applicazione in itinere dei meccanismi relativi alla qualità del servizio introdotti con il TQRIF nel 2022. Gli adeguamenti per il raggiungimento degli standard così detti "minimi" verranno sostituiti da possibili nuove integrazioni che l'Autorità potrebbe imporre alle gestioni, al fine di alzare ulteriormente l'asticella in tema di qualità. Pertanto, tutte le amministrazioni che hanno previsto nelle scorse annualità investimenti volti ai miglioramenti gestionali o incrementi delle attività nel perimetro rifiuti, dovranno verificare se quanto realizzato, o in fase di realizzazione, rispecchi le richieste dell'Autorità. Per ulteriori informazioni in materia si rimanda all'articolo "Il TQRIF e la qualità del servizio rifiuti nel PEF".

Conclusioni

L'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario rappresenta un'opportunità per garantire una gestione finanziaria ottimale dei servizi di gestione rifiuti. Attraverso l'utilizzo di dati accurati, il coinvolgimento degli stakeholder e una comunicazione trasparente, è possibile adattare le tariffe alle esigenze degli utenti e alle condizioni di mercato, promuovendo un'economia sostenibile e la tutela dell'ambiente. Ne deriva che la trasparenza e la comunicazione sono elementi chiave per l'aggiornamento biennale del PEF. È fondamentale informare gli utenti e gli altri interessati sulle ragioni che giustificano eventuali modifiche alle tariffe e fornire spiegazioni chiare sulle modalità di calcolo. Una comunicazione efficace contribuisce a creare consapevolezza e fiducia nell'intero processo di aggiornamento, favorendo un coinvolgimento attivo degli utenti e una migliore accettazione delle decisioni prese.

Costi standard rifiuti 2023. Nota di approfondimento IFEL e applicativo di simulazione

Al fine di facilitare la quantificazione del costo standard di riferimento, pubblichiamo l'applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti, aggiornato in coerenza con le nuove Linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, recentemente pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti, anche alla luce della delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2020 e s.m.i., primo provvedimento di regolazione del settore, e della delibera n. 363

del 3 agosto 2021.

**Si ricorda in proposito che, dall'anno 2022, in base a quanto previsto dalla citata delibera ARERA n. 363/2021, il PEF ha durata quadriennale (2022-2025) e viene aggiornato con cadenza biennale (nel 2024).** Qualora l'Ente territorialmente competente lo ritenga necessario, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF, è possibile una revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio). Tale procedura deve essere comunque corredata da un'istanza motivata da presentare ad ARERA in cui si espongono le circostanze straordinarie, anche condivise con il gestore del servizio.

La metodologia di calcolo dei costi standard sui rifiuti non è cambiata, pertanto il testo della presente nota e quello delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni", a cura del Mef, sono del tutto in linea con la documentazione riferita alle precedenti annualità.

Di conseguenza, si precisa che il PEF non deve essere riaperto nell'anno 2023 al solo ed unico scopo di inserire il nuovo costo standard che si desume dal calcolatore allegato; quest'ultimo, infatti, è uno strumento necessario in sede di revisione del PEF che, di regola, avviene ogni due anni (2024), oppure in caso di revisione infra periodo decisa dall'Ente territorialmente competente.

ARERA comunica di aver varato un pacchetto di riforme nel settore dei rifiuti urbani, dando seguito alle recenti previsioni normative per il riordino dei servizi pubblici locali, per la tutela della concorrenza, per le operazioni "Salva mare" e per favorire l'economia circolare, tenendo conto del principio comunitario della responsabilità estesa del produttore (EPR).

Con quattro delibere, ha regolato alcuni elementi di notevole rilevanza per il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti, accompagnando una transizione che vede i rifiuti sempre più come una risorsa economica da valorizzare attraverso la raccolta differenziata, il riciclo e il recupero e che vede gradualmente ridursi la percentuale di rifiuti da considerare scarto inutilizzabile.

Questi i contenuti principali delle quattro delibere:

- con la delibera 385 è stato approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore. Un provvedimento che il settore invocava da molto prima che l'ARERA assumesse, nel 2018, competenze sul settore rifiuti (la previsione era già contenuta nel Testo Unico del 2006). Con questa delibera sono stati disciplinati i contenuti minimi essenziali del contratto di servizio, volti ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.
- con la delibera 387 si introduce il monitoraggio di nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento, secondo un approccio graduale che tiene conto delle condizioni di partenza e dell'eterogeneità del parco impiantistico disponibile.

Da queste condizioni deriva la necessità di riconoscere il giusto valore di un settore industriale caratterizzato da un elevato grado di specializzazione in relazione alle diverse filiere. È stato quindi introdotto un primo set di indicatori che consentirà di monitorare le rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata. Questo al fine di promuovere una maggiore efficacia nelle successive attività di riciclaggio del materiale.

Il set di indicatori si completa con altri, legati all'affidabilità e alle performance delle infrastrutture degli impianti di trattamento, prevedendo - dal 1° gennaio 2024 - specifici obblighi di monitoraggio e trasparenza.


- con la delibera 389 sono state definite le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l'impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (delibera 363/21) e adeguandolo anche per ottemperare rapidamente a quanto statuito dal Consiglio

di Stato, con la recente sentenza n. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, in tal modo garantendo l'affidabilità del nuovo quadro regolatorio.


Sono stati quindi introdotti criteri tariffari che preservano un quadro di riferimento stabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento ed esercizio e di non discriminazione degli utenti finali. Al tempo stesso sono state introdotte misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell'inflazione, salvaguardando l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell'erogazione del servizio, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all'utenza. Nella medesima delibera si sono infine introdotte misure per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, prevedendo una riclassificazione dei molteplici elementi conoscitivi desumibili dai circa 6.000 PEF approvati. I dettagli operativi saranno esplicitati dall'Autorità nel prossimo in autunno, in concomitanza con la definizione degli applicativi informatici per l'aggiornamento dei citati PEF, che avverrà sulla base degli ultimi dati disponibili facendo quindi riferimento alla annualità 2022.

- con delibera 386, infine, è stato istituito in particolare un meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. Il meccanismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 60/22 cosiddetta legge Salva Mare, riguarda anche le campagne di pulizia ed è finalizzato a distribuire sull'intera collettività nazionale i relativi oneri, assicurandone la copertura con una specifica componente, che entrerà a far parte delle voci della tassa sui rifiuti oppure della tariffa corrispettiva.

	<i>Accertamenti 2022</i>	<i>Stanzamenti 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Previsioni 2026</i>
Cat. 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.722,08	25.294,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



	<i>Accertamenti 2022</i>	<i>Stanzamenti 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Previsioni 2026</i>
Cat. 1010161 – Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	339.000,00	357.000,00	382.000,00	409.000,00	409.000,00



### Imposta di soggiorno

**L'imposta di soggiorno**, detta anche **tassa di soggiorno**, in Italia, è un'imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d'arte.

**Disciplina normativa.** La legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale ha aperto in Italia nuovi scenari di autonomia per gli enti locali; in questo contesto il settore turistico è stato subito interessato al mutamento in atto. L'imposta di soggiorno è stata, infatti, reintrodotta nell'ordinamento italiano con due distinti provvedimenti che sono:

- Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che, solo per il comune di Roma, ha stabilito la possibilità di introdurre un contributo di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10,00 euro per notte di soggiorno.[5]
- Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale[6], ha conferito ad altri comuni la facoltà di istituire l'imposta di soggiorno. Più precisamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del suddetto decreto, i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

**Modalità di applicazione.** Le modalità di applicazione sono molto diverse e vanno dal versamento di un importo fisso a un importo variabile, con scaglioni associati alle tipologie e categorie alberghiere, con aliquote percentuali, con scaglioni associati al prezzo, alla localizzazione e al periodo e, in alcuni casi, un'aliquota percentuale o una misura forfettaria.

Sono previste esenzioni assai differenziate da comune a comune in base alla residenza, alle classi di età (per ragazzi e giovani e per la terza e quarta età), all'attività svolta e alla durata della permanenza (l'imposta non viene applicata se un soggetto pernotta per più di un certo numero di notti), per i disabili, secondo la proprietà della struttura ricettiva, alla stagionalità e ad altre cause.

L'applicazione dell'imposta avviene secondo criteri molto eterogenei sia per le tariffe applicate sia per le modalità di applicazione, entro il limite dei 5 euro previsti dalla legge. Nel testo si legge che "i Comuni (...) potranno istituire un'imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del proprio territorio. L'imposta sarà applicata con gradualità, fino a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno, in proporzione al prezzo. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali". Alcuni Comuni hanno deciso di

rinunciare a questa possibilità, altri invece hanno colto quest'opportunità per generare nuove entrate nelle casse comunali.

I Comuni che in Italia hanno istituito l'imposta di soggiorno hanno usato formule, modalità applicative, esenzioni tra loro molto diverse. Le situazioni comprendono tre tipologie:

- quota fissa differenziata per tipologia di struttura ricettiva e categoria (la formula più diffusa);
- quota differenziata in base al costo della camera;
- quota unica, uguale per tutti gli alberghi.

I regolamenti comunali variano per i soggetti dell'imposta, la durata del soggiorno cui si applica, le eventuali esenzioni dal tributo. Alcune località applicano l'imposta fino al 30° giorno di pernottamento, in altre località si paga solo per le prime 5 notti, in altre non vi è alcuna menzione di un limite massimo di pernottamenti consecutivi tassati.

Le esenzioni dal pagamento dell'imposta nelle strutture ricettive interessano: gli under-14 e gli over-65; i diversamente abili; coloro che si recano nelle strutture sanitarie pubbliche o private del comune in regime di ricovero, per effettuare terapie o visite specialistiche, con estensione del beneficio a uno o due accompagnatori da questi indicati; i dipendenti della pubblica amministrazione e i pubblici ufficiali in servizio; quanti sono alloggiati per far fronte a situazioni di emergenza.[7]

Le località balneari stagionali spesso non applicano l'imposta durante i pernottamenti in bassa stagione. Un tratto comune a molte destinazioni è l'esenzione ai minori, ma anche qui si notano diverse differenze nell'età. I tempi e i modi di riscossione non sono standardizzati e variano:

- per quanto riguarda i tempi: da un versamento mensile da effettuarsi entro il 15° giorno del mese successivo, a scadenze trimestrali, a un pagamento unico al termine della stagione estiva. I titolari delle attività hanno la possibilità di optare fra molteplici possibilità di pagamento, ovvero di rateizzare gli importi in situazioni di crisi economica.
- per quanto riguarda la modalità: cartaceo su moduli dedicati o a scorporata in fattura, ovvero pagamento online su piattaforma PagoPa o sul sito del Comune o di un'unione di Comuni.

La gestione può risultare onerosa per gli imprenditori, ma è trasparente per il turista che è tenuto a pagare l'imposta al titolare della struttura ricettiva (albergo; dove previsto anche B&B, affittacamere) al termine del periodo di soggiorno. Il titolare provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone regolare quietanza, e ne versa l'ammontare al Comune secondo le specifiche modalità previste dal regolamento applicativo.

Al 2017, l'imposta di soggiorno è applicata in diciotto Paesi dell'Unione Europea, ovunque come imposta locale con l'unica eccezione di Malta. La riscossione avviene secondo modalità comuni: è a cura del titolare della struttura ricettiva, che al momento del check-out incassa una tariffa determinata per notte e pro-capite, in funzione della categoria di albergo, della zona geografica, della vicinanza alle mete turistiche più frequentate. È ovunque previsto un tetto massimo per notte/persona e un numero massimo di pernottamenti oltre il quale la tariffa non è più applicabile, unitamente a un regime di esenzioni per causa o scopo del soggiorno.

In genere le leggi nazionali prevedono che la percentuale sul costo del soggiorno sia vincolata a bilancio sullo stesso capitolo di spesa pubblica, per la promozione della domanda e il miglioramento dell'offerta turistica mediante l'organizzazione di manifestazioni culturali, eventi e servizi. Tale destinazione d'uso è imposta anche dalla legge italiana, per la quale il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Prevale in questo modo il principio del beneficio, correlato a un prelievo graduale col prezzo (ma non col reddito), e in ragione del quale il primo debitore verso l'ente locale è la struttura ricettiva che maggiormente trae vantaggio tratto dalla reinvestimento dell'imposta. Come si evince dall'assenza di esenzioni per le soglie più basse di reddito, resta invece disatteso il principio statale della progressività dell'imposizione tributaria, secondo il quale ciascuno paga in ragione della propria capacità contributiva.[12]

La norma nazionale dà facoltà alle amministrazioni comunali, con proprio regolamento, di adottare o meno l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche, diverse da comune a comune. I

Comuni che oggi applicano l'imposta di soggiorno o la tassa di sbarco corrispondono all'8% di tutti i comuni italiani e al 9,5% di quelli nei quali è presente almeno un esercizio ricettivo. Il 33,0% dei comuni che applicano l'imposta si trova nel Nord Ovest, il 26,1% nel Nord Est, il 20,6% nel centro e il 19,4% nel Mezzogiorno. I comuni che per vari motivi non possono applicare l'imposta sono oggi 4.164, di cui 1.239 perché senza alcun esercizio ricettivo o per la mancanza dei requisiti previsti.

**Destinazione dei proventi.** Il D. Lgs. n. 23/2011 stabilisce che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno deve "essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali". Tuttavia, dalla rilevazione effettuata dall'Osservatorio Nazionale sulla Tassa di Soggiorno curato dal centro studi Panorama Turismo emerge soprattutto che le Amministrazioni Comunali faticano a dichiarare con chiarezza gli investimenti che effettuano con i proventi dell'imposta di soggiorno. Di certo si assiste a una notevole diversità nella gestione di tali fondi: sono pochi i casi in cui i rappresentanti del Comune decidono, insieme alle associazioni di categoria, dove investire tali proventi, perché nella maggior parte dei casi le Amministrazioni gestiscono tali fondi in maniera autonoma, senza concertazione con le categorie.

Si tratta di incassi che vengono destinati alle attività più varie, anche di spesa corrente o per non identificati "fini sociali", non sempre in linea con le finalità turistiche. Emerge così che le priorità primarie dei Comuni, per quanto riguarda gli investimenti effettuati con gli incassi dell'imposta di soggiorno, siano quelle relative agli "eventi e manifestazioni" (16,4%), al "restauro e manutenzione musei e monumenti" (13,3%) ma alta è anche la quota destinata per le "strade ed il miglioramento della viabilità interna" (8,2%), all'"arredo pubblico" (7,6%), al "sostegno agli uffici IAT" (5%), a "pulizie e decoro cittadino, al verde pubblico" (4,8%) alla realizzazione di "sito web" (3,8%) e "Wi-Fi e hotspot" (3,6%). (Fonte Osservatorio Nazionale sulla Tassa di Soggiorno).

**Covid,19 e novità.** Il 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, anche denominato Decreto Rilancio, contenente al suo interno le misure atte a sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica.

A seguito del forte calo di turismo in Italia dovuto al coronavirus e al lockdown, tra gli innumerevoli soggetti colpiti si possono incontrare anche i comuni nei quali è applicata l'imposta di soggiorno. Con gli spostamenti quasi azzerati infatti anche gli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno sono caduti a picco, soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Per far fronte a questa emergenza, all'interno del Decreto Rilancio, all'articolo 180 comma 1, lo stato si è impegnato a garantire un Fondo di **100 milioni di euro** per venire incontro, almeno parzialmente, alla riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno dei vari comuni. Una analoga misura è stata in parte reiterata nel 2021.

Nei successivi commi dell'articolo 180 ci sono altri importanti temi riguardanti l'imposta di soggiorno. Anche questi saranno approfonditi tramite i decreti attuativi successivi. Possiamo comunque già notare alcune particolarità:

- All'interno del comma 3 si parla del gestore della struttura ricettiva e lo si definisce come "soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi". A lato pratico questa definizione porta alla considerazione in cui il gestore non verrebbe più inquadrato con la figura di agente contabile, ma come responsabile d'imposta, con tutte le conseguenze del caso (ad esempio non sarebbe più obbligatoria la consegna del modello 21 ma il gestore della struttura ricettiva sarebbe responsabile nel caso di rifiuto di pagamento dei suoi clienti). Per maggiori informazioni su questo argomento clicca qui.
- Il Decreto Rilancio entrato in vigore da maggio 2020, si presenta quindi la situazione in cui i gestori delle strutture sono classificati come agenti contabili durante la prima parte dell'anno, e come responsabili d'imposta per la seconda parte. La conseguenza è che per l'anno 2020 (a meno di futuri chiarimenti e non essendoci una norma per il periodo transitorio) i gestori delle strutture ricettive dovranno consegnare sia il modello 21 entro il 30 gennaio 2021, sia la dichiarazione totale riepilogativa entro il 30 giugno 2021. L'onere di consegna in questione sarebbe totalmente formale e burocratico in quanto quasi sicuramente i due documenti di fatto conterranno gli stessi dati.
- All'interno del comma 3 si trattano le sanzioni amministrative, in cui è riportato:

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per 213 l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

L'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è quello che indica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Questo significa che la mancata dichiarazione dell'imposta di soggiorno verrebbe punita maggiormente rispetto al mancato pagamento.

Questa variazione di classificazione del gestore a responsabile d'imposta mette in gioco altri istituti che sono il ravvedimento operoso e l'accertamento, nonché i termini di attivazione di modifica delle tariffe. Il comma 4 invece tratta l'argomento della dichiarazione dell'imposta di soggiorno. In particolare, si legge:

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo...

Anche se a prima vista questa potrebbe sembrare una semplificazione, a lato pratico le criticità di questa soluzione sono piuttosto evidenti. Prima di tutto è stata stabilita una data limite per la dichiarazione ma nessuna per il versamento. In secondo luogo, una data limite così avanti nel tempo potrebbe causare delle notevoli difficoltà nella gestione dell'imposta e nella preparazione del bilancio comunale. In ogni caso il decreto non dovrebbe sostituire le dichiarazioni parziali (mensili, trimestrali, ecc.) stabilite dai vari regolamenti comunali. Inoltre, per i gestori dei comuni che utilizzano sistemi software di gestione dell'imposta di soggiorno sarà più facile produrre la dichiarazione annuale: sarà infatti il software gestionale a produrre la dichiarazione annuale utilizzando e agglomerando i dati delle dichiarazioni parziali fatte al comune.

Sulla questione "imposta di soggiorno" è intervenuto anche il decreto-legge crescita n. 34/2019 che incide con norme che mirano alla strategia di controllo e di lotta all'evasione nel sistema turistico delle strutture ricettive. L'obiettivo è quello di creare sistemi che permettano di tracciare le offerte presenti sui canali telematici in merito alle locazioni turistiche, istituire una sorta di anagrafe di tutte le strutture turistiche direttamente presso il ministero del Turismo e rendere disponibili i dati delle presenze anche ai comuni per i controlli. A distanza di quasi due anni, l'Agenzia delle entrate ha reso disponibili le forniture relative alla banca dati fondata sui commi 2 e 3 dell'articolo 13 ter del dl in commento, restando ancora sulla carta gli altri obiettivi.

Art. 13 quater Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive (estratto dei commi 2 e 3).

I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

Il comma 2 prevede che i dati sulle presenze, comunicati dalle strutture ricettive ai sensi del TULPS, siano messi a disposizione in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva all’Agenzia delle Entrate ai fini del controllo dei corretti adempimenti fiscali.

Si tratta di informazioni che i comuni chiedono da diverso tempo per poter confrontare i dati dichiarati dai gestori delle strutture ovvero intercettare gestori che non hanno adempiuto agli obblighi previsti nei regolamenti comunali relativi all’imposta di soggiorno. Tra gli aspetti critici della gestione del tributo vi è il tema dei mancati riversamenti dell’imposta applicata ai turisti, fonte di grave responsabilità per il gestore, e di difficile verifica da parte dei comuni che risultano privi dei necessari poteri di accesso ispezione e verifica verso i gestori e verso le strutture ricettive e le unità immobiliari. Le informazioni, anche aggregate, sugli arrivi e presenze dichiarate ai fini Tulps possono rappresentare, con ii dovuti correttivi, elementi utili per raffrontare, ed eventualmente contestare, possibili omissioni.

In attuazione della norma è stato emanato il Decreto interministeriale 11 novembre 2020 – Fornitura dati per locazioni brevi, imposta di soggiorno e contributo di soggiorno Roma Capitale che fissa seguenti punti:

Il Ministero dell’interno rende disponibili all’Agenzia delle entrate i dati, trasmessi ai sensi dell’articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in forma anonima e aggregata, per Struttura identificata come risultante dall’Allegato A e dalle relative specifiche tecniche, che fanno parte integrante del presente decreto.

I dati devono consentire l’individuazione del solo numero dei soggetti alloggiati, senza ulteriore specificazione, nonché dei giorni di permanenza nella Struttura, dichiarati all’atto della registrazione. I dati sono resi disponibili tramite i servizi di cooperazione applicativa con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

L’Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e il contributo, con cadenza semestrale, entro il 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo sul Portale SIATELV2-Puntofisco, i dati relativi alle Strutture che sono ubicate nel proprio territorio.

I comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo prima dell’anno di imposta 2020 e che non hanno ottemperato all’obbligo di cui all’articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella versione vigente prima della sua sostituzione effettuata dall’articolo 15-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono tenuti ad inserire, entro il 31 marzo 2021, nel Portale del federalismo fiscale gli atti già vigenti, al fine di ottenere la disponibilità dei dati relativi all’annualità 2020 da parte dell’Agenzia delle entrate. Se gli inserimenti sono effettuati in una data successiva, l’Agenzia delle entrate rende disponibili esclusivamente i dati a decorrere dall’annualità in cui è avvenuta la pubblicazione dell’atto sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)

Da Luglio 2021 è possibile scaricare le forniture dal portale SIATEL punto fisco dalla sezione dedicata alle forniture dei comuni. Si ricorda che tutte le forniture sono visibili all’amministratore di sistema del portale, il quale può abilitare altri soggetti.

Si richiama:


**DCC n. 38 del 13/11/2017** “ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 4 DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011, N. 23, e s.m. 24.04.2017, n. 50).

### **Addizionale comunale Irpef**

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'addizionale comunale IRPEF: tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

La tabella seguente espone l'andamento storico e le previsioni di bilancio per l'addizionale IRPEF; a livello di potenziale salvaguardia degli equilibri di bilancio le aliquote e le fasce di esenzione consentono di intervenire con una diversa pressione fiscale sugli scaglioni di reddito:

	Accertamenti 2022	Stanziamenti 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
Cat. 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	155.000,00	240.000,00	251.000,00	253.000,00	253.000,00



Le politiche tributarie sono improntate allo sforzo di contenimento delle aliquote con un costante monitoraggio e svolgimento dell'attività di accertamento e riscossione coattiva, che si ritiene di svolgere internamente al fine di ottimizzare i risultati, anche in termini di creazione di un rapporto di collaborazione con i contribuenti soprattutto nella loro veste primaria di cittadini.

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali ad oggi restano confermate nella misura degli importi deliberati nell'anno 2023 in quanto, con le banche dati in possesso degli uffici competenti, si è ipotizzato che non debbano subire aumenti.

Richiamata la DCC n. 49 del 22/12/2022 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)" nella quale si è deliberato di **AUMENTARE dal 2023**, nella misura dello **0,6%** l'aliquota dell'**addizionale I.R.P.E.F.** (invariata nella misura dello 0,4%, dall'anno 2002 e fino al 2022) di cui all'art. 1, c. III, D.Lgs 28.09.98, n. 360, e della Legge 208 del 28.12.2015 Art. 26, c. 1;

**Si conferma pertanto allo stato attuale, il gettito atteso per gli anni 2024-2025-2026.**

Solo relativamente alla Tari i costi potrebbero subire variazioni a seguito della definizione ed approvazione del piano finanziario, la cui copertura potrebbe incidere sulla misura tariffaria.

### Politica tariffaria dei servizi

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale.

**Alcuni, servizi, cosiddetti "a domanda individuale" necessitano di una copertura minima obbligatoria le cui tariffe risultano ora regolate da apposita deliberazione della Giunta Comunale** che approva non solo le tariffe dei servizi a domanda individuale, bensì tutte le tariffe dei servizi comunali, diritti, costi pratica utente dei vari uffici.

Le politiche tariffarie dovranno tendere a garantire, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dei vincoli imposti dal bilancio comunale, la copertura del costo dei servizi erogati.

Le tariffe vengono confermate nelle misure attualmente in vigore.

Si evidenzia infine come dal 2021 si sia provveduto ad inserire a bilancio il **canone unico patrimoniale**, non presente nella precedente struttura contabile e di programmazione. Tale canone, istituito dalla L. 27-12-2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) a partire dal gennaio 2021, sostituisce qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalla legge o dai regolamenti (eccetto quelli connessi ai servizi); in particolare:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP-DPA),
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

È prevista inoltre l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione.


Nell'ottica di una corretta gestione del Nuovo Canone risulta evidente per gli Enti Locali la necessità di bonificare e certificare la banca dati dei Tributi Minori, con l'obiettivo di incrementare le entrate tributarie relative, nonché di porre in essere attività finalizzate alla ricerca, ed al recupero di posizioni evase e/o eluse per le annualità non prescritte.

### Analisi per tipologia delle risorse finanziarie

L'analisi per categoria delle risorse finanziarie evidenzia l'articolazione delle previsioni di entrata del periodo del mandato. Si conferma come ormai da un decennio il basso impatto dei trasferimenti correnti rispetto al totale delle entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.

Tit	Tip	Descrizione	Stanziam i 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
<b>1</b>		<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>1.503.872,74</b>	<b>1.482.979,00</b>	<b>1.499.979,00</b>	<b>1.499.979,00</b>
	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1.189.394,00	1.170.200,00	1.187.200,00	1.187.200,00
	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	314.478,74	312.779,00	312.779,00	312.779,00
<b>2</b>		<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>179.368,65</b>	<b>93.880,00</b>	<b>96.880,00</b>	<b>96.880,00</b>
	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	176.368,65	93.880,00	93.880,00	93.880,00


	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>3</b>		<b>Entrate extratributarie</b>	<b>719.863,71</b>	<b>434.800,00</b>	<b>440.600,00</b>	<b>440.600,00</b>
	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	602.813,71	335.200,00	341.000,00	341.000,00
	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	300	Interessi attivi	100,00	100,00	100,00	100,00
	500	Rimborsi e altre entrate correnti	88.950,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
<b>4</b>		<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>2.311.767,18</b>	<b>197.000,00</b>	<b>133.800,00</b>	<b>133.800,00</b>
	200	Contributi agli investimenti	2.109.778,54	53.200,00	0,00	0,00
	300	Altri trasferimenti in conto capitale	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	56.700,00	45.700,00	35.700,00	35.700,00
	500	Altre entrate in conto capitale	140.288,64	98.100,00	98.100,00	98.100,00
<b>7</b>		<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>
	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
<b>9</b>		<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>449.666,83</b>	<b>372.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>372.000,00</b>
	100	Entrate per partite di giro	404.666,83	327.000,00	327.000,00	327.000,00
	200	Entrate per conto terzi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>5.634.539,11</b>	<b>3.050.659,00</b>	<b>3.013.259,00</b>	<b>3.013.259,00</b>



### Andamento e sostenibilità dell'indebitamento

Il seguente paragrafo evidenzia l'andamento dell'indebitamento e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti. **Dal 31.12.2017 è stata effettuata l'estinzione anticipata di tutti i mutui in essere.**

	<i>Andamento delle quote capitale e interessi</i>				
	<i>Impegni 2022</i>	<i>Stanziameti 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Previsioni 2026</i>
Quota Interessi	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Quota Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



	<i>Incidenza degli interessi sulle entrate correnti</i>				
	<i>Imp./Acc. 2022</i>	<i>Stanzamenti 2023</i>	<i>Previsioni 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Previsioni 2026</i>
Quota Interessi	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
(*) Entrate Correnti stimate	1.843.627,67	1.888.302,13	1.893.683,09	2.403.105,10	2.011.659,00
% su Entrate Correnti	0,00	0,21	0,05	0,04	0,05
Limite art. 204 TUEL	10%	10%	10%	10%	10%

Art. 204 del TUEL: "L'ente locale può assumere nuovi mutui [...] solo se l'importo annuale degli interessi, [...] non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

L'accensione di nuovo debito (mutui) è una delle principali risorse destinate agli investimenti, ma la rilevanza degli importi e l'incidenza nel tempo dell'ammortamento pesano in modo significativo sul bilancio comunale. **Dal 2015 ad oggi risultano condotte importanti manovre di alleggerimento del debito (estinzioni anticipate e/o rinegoziazioni e riduzioni)** che hanno consentito di migliorare in maniera significativa l'onere gravante sugli esercizi successivi sia per quanto riguarda gli interessi passivi che la restituzione del capitale.

Non ultime le gestioni attive del 2020 che hanno permesso di rinegoziare il Mutui CDP Spa ottenendo benefici in termini di rata capitale 2020 ma anche di riduzione delle rate sui nuovi piani di ammortamento, il posticipo delle rate mutui MEF e la proroga delle rate mutui ICS.

Il comma 2 dell'art. 7 del D.L. n. 78/2015, come modificato da ultimo dal comma 5-octies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, prevede la possibilità per gli enti locali, per gli anni dal 2015 al 2024, di utilizzare senza vincoli di destinazione, e quindi anche per la spesa corrente, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

**In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non intende addivenire alla contrazione di mutui.**

### Equilibri di bilancio e di cassa

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

**Equilibri di bilancio e vincoli di finanza pubblica**

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		209.626,74	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.011.659,00	2.037.459,00	2.037.459,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	2.011.659,00	2.037.459,00	2.037.459,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		14.043,34	14.797,54	14.797,54
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	197.000,00	133.800,00	133.800,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in	(+)	0,00	0,00	0,00

base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili				
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	197.000,00	133.800,00	133.800,00
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Previsione di cassa

Le previsioni di cassa sono le seguenti:

<b>FONDO CASSA 2024</b>	
Fondo di cassa iniziale (+)	209.626,74
Previsioni Pagamenti (-)	5.096.502,13
Previsioni Riscossioni (+)	5.630.943,89
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>744.068,50</b>

L'Ente nel triennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

### ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE

#### Risorse umane

La forza lavoro, alla data di redazione del presente documento, è suddivisa per categorie e per profili professionali, come risulta dalla rappresentazione grafica che segue:

AREA	Uomini	Donne
Operatori	-	-
Operatori esperti	-	-
Istruttori	1	1
Funzionari e EQ	2	2
Segretario*	-	1
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

\* a scavalco dal 22 maggio 2023

Tutti i dipendenti sono assunti a tempo pieno e indeterminato.

### **Indirizzi ed obiettivi strategici**

La sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/06/2019, a cui si rinvia, sono stati definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio valorizzata. Essi sono stati aggiornati in occasione dell'iter di formazione dei bilanci di previsione dei successivi esercizi, secondo una logica di scorrimento.

Tenuto conto delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, approvati con la suddetta deliberazione, al termine del mandato, l'Amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato (art. 4 del D.Lgs. 149/2011) quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica ed operativa dell'Ente e di bilancio durante il mandato.

---

**Comune di Cantalupa**

---

*Esercizio 2024*

---

*PARTE SECONDA*

***LA SEZIONE OPERATIVA***

---

## LA SEZIONE OPERATIVA

Attraverso la sezione operativa del presente documento gli obiettivi strategici che sono stati definiti, partendo dal programma di mandato, all'interno della sezione strategica, vengono tradotti in azioni operative concrete destinate ad essere ulteriormente declinate in azioni specifiche di PEG o, comunque, destinate a guidare l'attività ordinaria dell'Ente che deve essere unitariamente orientata al conseguimento dell'obiettivo.

Il seguente diagramma rappresenta il flusso attraverso il quale si è costruito la sezione operativa ed attraverso la cui attuazione si è giunti alla definizione degli obiettivi; gli obiettivi operativi sono destinati poi a tradursi negli specifici obiettivi gestionali di PEG e di performance.



### Descrizione composizione sezione operativa

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

La SeO ha i seguenti scopi:

- definire gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni;
- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell'attività del controllo e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento alla relazione al rendiconto di gestione.

Vengono qui riportate le previsioni del bilancio per missioni e programmi:

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
<b>1</b>		<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>864.057,00</b>	<b>788.627,00</b>	<b>788.627,00</b>	<b>1.514.163,42</b>
	1	Organi istituzionali	40.707,00	40.607,00	40.607,00	59.681,09
	2	Segreteria generale	216.062,00	210.137,00	210.137,00	277.674,09
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	58.000,00	57.000,00	57.000,00	82.373,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	99.470,00	100.770,00	100.770,00	143.810,24
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	123.968,00	71.493,00	71.493,00	142.657,78
	6	Ufficio tecnico	115.075,00	114.075,00	114.075,00	211.414,94
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e	54.275,00	52.245,00	52.245,00	66.353,19

Documento unico di programmazione al bilancio di previsione 2024-2025-2026

		stato civile				
8		Statistica e sistemi informativi	11.000,00	10.000,00	10.000,00	261.663,76
9		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.147,27
10		Risorse umane	500,00	500,00	500,00	500,00
11		Altri servizi generali	143.000,00	129.800,00	129.800,00	264.888,00

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
2		<b>Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
3		<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>65.370,00</b>	<b>67.370,00</b>	<b>67.370,00</b>	<b>83.087,54</b>
	1	Polizia locale e amministrativa	60.870,00	62.870,00	62.870,00	78.587,54
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
4		<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>195.100,00</b>	<b>194.100,00</b>	<b>194.100,00</b>	<b>308.785,33</b>
	1	Istruzione prescolastica	12.100,00	12.100,00	12.100,00	32.851,56
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	72.500,00	67.500,00	67.500,00	112.211,75
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	107.500,00	111.500,00	111.500,00	160.722,02
	7	Diritto allo studio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
5		<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>144.200,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>166.001,27</b>
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	106.800,00	106.800,00	106.800,00	113.303,88
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	37.400,00	38.400,00	38.400,00	52.697,39

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
6		<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>162.810,34</b>	<b>172.810,34</b>	<b>172.810,34</b>	<b>1.115.627,09</b>
	1	Sport e tempo libero	162.810,34	172.810,34	172.810,34	1.115.627,09

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
7		<b>Turismo</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.816,89</b>
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.816,89

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
8		<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.161,26</b>
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.161,26

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
9		<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e</b>	<b>352.766,26</b>	<b>368.766,26</b>	<b>368.766,26</b>	<b>447.414,76</b>

		<b>dell'ambiente</b>				
	1	Difesa del suolo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.166,26	6.166,26	6.166,26	8.135,86
	3	Rifiuti	345.000,00	361.000,00	361.000,00	437.678,90
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	600,00	600,00	600,00	600,00

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
<b>10</b>		<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>212.323,40</b>	<b>216.623,40</b>	<b>216.623,40</b>	<b>381.492,83</b>
	2	Trasporto pubblico locale	78.323,40	80.323,40	80.323,40	122.192,84
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	134.000,00	136.300,00	136.300,00	259.299,99

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
<b>11</b>		<b>Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
<b>12</b>		<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>122.779,00</b>	<b>121.779,00</b>	<b>121.779,00</b>	<b>134.820,47</b>
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	500,00	500,00	500,00	500,00
	2	Interventi per la disabilità	73.479,00	73.479,00	73.479,00	73.479,00
	3	Interventi per gli anziani	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	5	Interventi per le famiglie	11.000,00	10.000,00	10.000,00	14.807,19
	6	Interventi per il diritto alla casa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.234,28

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
<b>13</b>		<b>Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
<b>14</b>		<b>Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
<b>15</b>		<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
<b>16</b>		<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
<b>17</b>		<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>30.163,74</b>
	1	Fonti energetiche	21.000,00	21.000,00	21.000,00	30.163,74

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
20		Fondi e accantonamenti	42.253,00	47.983,00	47.983,00	11.000,00
	1	Fondo di riserva	7.209,66	12.185,46	12.185,46	11.000,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	14.043,34	14.797,54	14.797,54	0,00
	3	Altri fondi	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
60		Anticipazioni finanziarie	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Cassa
99		Servizi per conto terzi	372.000,00	372.000,00	372.000,00	401.967,53
	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	372.000,00	372.000,00	372.000,00	401.967,53

### Impegni pluriennali

A bilancio sono previsti impegni pluriennali legati a servizi appaltati essi stessi per una pluralità di esercizi quali servizi mensa, servizio gestione pubblica illuminazione, servizio trasporto scolastico, alcuni fitti passivi, i mutui e la spesa di personale, canoni manutentivi a vario titolo, fornitura carburante, convenzioni a vario titolo. Ad oggi il quadro complessivo da bilancio è il seguente:

	Previsioni 2024	Impegni 2024	Previsioni 2025	Impegni 2025	Previsioni 2026	Impegni 2026
<b>1 - Spese correnti</b>	<b>2.011.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.459,00</b>	<b>0,00</b>
101 - Redditi da lavoro dipendente	351.757,00	0,00	350.512,00	0,00	350.512,00	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	26.045,00	0,00	26.035,00	0,00	26.035,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	1.251.918,00	0,00	1.273.243,00	0,00	1.273.243,00	0,00
104 - Trasferimenti correnti	175.079,00	0,00	175.579,00	0,00	175.579,00	0,00
107 - Interessi passivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.107,00	0,00	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00
110 - Altre spese correnti	203.753,00	0,00	209.483,00	0,00	209.483,00	0,00
<b>2 - Spese in conto capitale</b>	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.800,00</b>	<b>0,00</b>
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	196.000,00	0,00	132.800,00	0,00	132.800,00	0,00

203 - Contributi agli investimenti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>
501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00
<b>7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>
701 - Uscite per partite di giro	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00
702 - Uscite per conto terzi	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
<b>Totale generale delle spese</b>	<b>3.050.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013.259,00</b>	<b>0,00</b>

### Opere pubbliche

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) gli enti:

- adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili.
- approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

**Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia i cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023 (€ 150.000,00), come da schede allegate, come ALLEGATO B) della presente deliberazione.**

I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

Il programma delle opere pubbliche deve essere contenuto nel Documento Unico di programmazione dell'ente e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione, di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i..

Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Con l'allegato I.5 al D.Lgs 36/2023 sono definiti:

- a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;
- b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

In sede di prima applicazione del nuovo codice, l'allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a ricercare, come sopra cennato, le possibili sinergie per il reperimento di fondi in quanto questo Comune non dispone di capacità di autofinanziamento

**Con riferimento al triennio 2024-2025-2026:**

**Non si fa luogo alla redazione del programma triennale delle opere pubbliche non essendo, allo stato attuale, previste opere di importo pari o superiore ad € 150.000,00.**

L'Amministrazione ha programmato, per il triennio 2024-2025-2026, i seguenti lavori pubblici d'importo inferiore ad € 150.000,00:

TIT. II USCITA COMPETENZA	FINANZIAMENTO con Contributo 2024	COD. BIL.	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026
<i>interventi</i>					
MISSIONE 21 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 . Cup C74J22000970006 FONDI PNRR- efficientamento energetico edifici 2024 (QUOTA MINISTERIALE)	4030 3 7	6130 2 7	€ 50.000,00		
Manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali finanziata da CANONE ANNUALE concessione CAMPUS-FORESTERIA DELLA SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT	4005 2 2	6130 4 1	€ -	€ -	€ -
GESTIONE CALORE EDIFICI investimenti su impianti termici	4007 7.700,00 4008 2 1 40315 2	6170 1 2	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
restituzione contributi OO.UU	4007	6290 1 1	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
manutenzione varie patrimonio disponibile .	4035 2 2 4007 2 1 20.000,00	6450 2 1	€ 50.000,00	€ 36.800,00	€ 36.800,00
ACQUISTO BENI UFFICI (server)	4007	6470 1 2	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Acquisto beni scuole	4007	6470 2 3	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Acquisto beni per manutenzione straordinaria patrimonio - Ufficio Segreteria	4007	6470 2 4	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
acquisto beni uffici - potenziamento software per digitalizzazione	4007	6470 5 1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
CONTRIBUT EDIFICI DI CULTO	4036 2 2	7690 2 2	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
ACQUISTO BENI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	4006	7870 3 1	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Manutenzione STRADAE COMUNALI - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PMO	8250 1 1	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE GESIONE VIABILITA'	4006	8270 5 1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
RIMBORSO AREEE CIMITERIALI	4006 700,00 4007 1.300,00	9570/2	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 197.000,00</b>	<b>€ 133.800,00</b>	<b>€ 133.800,00</b>

TIT. IV -	FINANZIAMENTO TITOLO	4036 2 2 Monetizzazione e aree L.R. 9/03	4035 Opere oo.uu.	4006 area verde	4007 loculi	PALESTRA 4008 2 1	4030 3 7 CONTRIBUTO MINISTERIALE - LEGGE BILANCIO 2019 (2020-2024)	4031 5 2 CONTRIBUTO PER CONTO TERMICO CALDAIA TEATRO -VIA ROMA - fino al 2024	PMO 2020 4036 2 1	totale
finanziamento	2024	1.000,00	€ 30.000,00	€ 5.700,00	€ 40.000,00	€ 7.100,00	€ 50.000,00	€ 3.200,00	€ 60.000,00	€ 197.000,00
	2025	1.000,00	€ 30.000,00	€ 5.700,00	€ 30.000,00	€ 7.100,00	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ 133.800,00
	2026	1.000,00	€ 30.000,00	€ 5.700,00	€ 30.000,00	€ 7.100,00	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ 133.800,00

### **Programma triennale di forniture e servizi**

L'art. 37, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 140.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti annuali. Il suddetto articolo stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Si allegano le schede contenenti il Programma triennale di forniture e servizi, redatte in conformità a quelle di cui all'allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023. **come ALLEGATO C) della presente deliberazione.**

Resta inteso che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze dipendenti da intervenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti adottati a livello statale o regionale, debitamente motivati, potranno essere attivati ulteriori interventi contrattuali, non previsti dalla programmazione determinata con il presente provvedimento, che comunque potrà essere aggiornato in ragione di eventuali nuovi fabbisogni.

### **Programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni del personale**

Le modifiche normative apportate ai principi contabili della Programmazione (Principio allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. ) e principi contabili finanziari applicati (Principio allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. ) con il Decreto del M.E.F. 25.07.2023 prevedono che nella parte seconda del D.U.P. – sezione Operativa – siano rappresentate le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e delle capacità assunzionali dell'ente a normativa vigente.

Il Decreto del M.E.F. testualmente recita “.....La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 1131.

Risulta pertanto evidente che in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali non possono determinare gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale sulla base del Piano dei fabbisogni di personale previsto nell'ultimo PIAO approvato, riguardante il precedente ciclo di programmazione, ma devono tenere conto degli indirizzi strategici e delle indicazioni riguardanti la spesa di personale previsti nel DUP e nella presente nota di aggiornamento al DUP relativi al medesimo triennio cui il bilancio si riferisce (2024/2025/2026).

Al fine di quantificare le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei programmi dell'ente, il DUP deve fare necessariamente riferimento alle risorse umane disponibili con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente necessaria per assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, e alla sua evoluzione nel tempo.

Il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo di questa Amministrazione, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili.

L'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall' art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) dispone che le pubbliche amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

Non risultano essere presenti eccedenze di personale come disposto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, Legge di stabilità 2012.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 45/2023 è stato approvato l'aggiornamento della Sezione Organizzazione e Valore Umano del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025, stabilendo che il predetto aggiornamento integra e sostituisce la medesima sezione di cui al PIAO approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2023.

La disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 75 del 2017 supera il concetto tradizionale di dotazione organica ed esprime in sua vece un valore finanziario inteso come dotazione di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno. Come precisato nelle Linee guida, per le Regioni e gli Enti Territoriali, sottoposti a tetti di spesa di personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente.

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1 comma 557-quater della legge n. 296 del 2006 che dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento delle spese di personale "con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"

(2011-2013).

Per il Comune di Cantalupa tale valore è pari ad **Euro 420.833,63** e, nell'ambito di tale indicatore di spesa massima potenziale:

- è possibile coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- è necessario indicare nel D.U.P. le risorse finanziarie destinate all'attuazione del PTFP, ora da inserire nel P.I.A.O., nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Poichè la dotazione organica è ormai espressa in termini finanziari, si precisa che per posti vacanti si intendono qui quelli resi disponibili per cessazioni di personale intervenute o comunque stimate in base ad analisi predittive. Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente dalla legge.

Ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., dal 2019 la percentuale della capacità assunzionale è fissata per tutti gli enti locali sopra i 1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale da assumere in misura pari al 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente.

Sono poi intervenute le seguenti modifiche normative:

- Art. 14 bis, comma 1 lett. a) del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 23/2019, che ha modificato l'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 estendendo a cinque anni il cumulo delle risorse assunzionali, in luogo dei tre precedentemente previsti (A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della

programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente);

- Art. 14 bis, comma 1 lett. b) del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 23/2019: che ha introdotto il comma 5-sexies all'art. 3 del cit. D.L. 90/2014, consentendo di programmare le assunzioni, non solo facendo riferimento alle cessazioni già intervenute, ma anche con riferimento a quelle programmate nella medesima annualità;

- Art. 33 del D.L. n. 34 del 2019, che consente le assunzioni di personale sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Tale ultima disposizione è divenuta operativa a seguito della pubblicazione di apposito decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, datato 17 marzo 2020, con il quale sono state individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.

Per l'anno 2023 non vi sono situazioni di esubero o eccedenza di personale, né se ne prevedono per gli anni 2024 e successivi.

Per lo stesso anno 2023, alla luce di quanto sopra, le risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese di personale sono le seguenti:

Spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato soggetta al limite di cui all'art. 1 comma 557-quater della legge n. 296 del 2006, sommata alla spesa complessiva per il personale con rapporti di lavoro di tipo flessibile – pari a € **10.812,20** – e alle risorse quantificate per la copertura delle spese di personale assegnato da altre amministrazioni in mobilità temporanea o altre forme analoghe, convenzioni ex art. 23 CCNL 16/11/2022, comando parziale all'interno dell'orario di lavoro – pari a € 0 –, valutata sulla base delle previsioni di bilancio 2023-2025: € **298.376,17**

Tale importo, che quindi è inferiore al limite sopra indicato di € **420.833,63**, include la spesa complessivamente destinata al trattamento accessorio del personale, costituita dalla somma di fondo delle risorse decentrate e importi destinati al personale titolare di posizione organizzativa a titolo di

Devono inoltre essere computati tra la spesa di personale dell'anno corrente ulteriori € **3.000,00** (stanziamento sul bilancio di previsione 2023) per rimborsi di diritti di rogito, anch'essi non rilevanti ai fini del rispetto del tetto di spesa del personale ex art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La spesa di personale complessiva, considerando tutti gli importi a bilancio indipendentemente dal fatto che la relativa quota sia o meno soggetta al limite di cui all'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è quindi pari per l'anno 2023 a € **301.376,17**.

Rispetto a tale valore, per le previsioni finanziarie del triennio 2024-2026 relative alla spesa di personale, occorre in primo luogo tenere conto dei possibili costi futuri da sostenere per personale assegnato in mobilità temporanea – o altre forme analoghe, convenzioni ex art. 23 CCNL 16/11/2022, comando parziale all'interno dell'orario di lavoro, etc. – presso altre amministrazioni, che sono pari a: € **0**

Per quanto riguarda la capacità assunzionale nel triennio 2024-2026, ai fini della stima del relativo fabbisogno finanziario, occorre rilevare innanzitutto che il rapporto tra spesa di personale sostenuta nell'anno 2022 ed entrate correnti del triennio 2020-2022, al netto del FCDE dell'anno 2022 e utilizzando gli aggregati definiti dall'art. 2 del Decreto interministeriale del 17 marzo 2020, è del **14, 82 %**, quindi **inferiore** al valore soglia del **27,60%** prevista per i Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.999 abitanti dalla tabella 1 di cui all'articolo 4 del decreto interministeriale sopra menzionato.

Le risorse previste in ragione delle facoltà assunzionali e nel rispetto del tetto complessivo di spesa di personale, sulla base dello stato di fatto attuale nell'anno corrente 2023 e a normativa vigente all'atto di adozione del presente provvedimento, per il triennio di riferimento 2024- 2026 sono le seguenti:

1. la differenza tra il limite di spesa ex art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la spesa per il personale già prevista, maggiorata di quella che potrebbe essere sostenuta per il personale assegnato in mobilità temporanea – o altre forme analoghe, convenzioni ex art. 23 CCNL 16/11/2022, comando parziale all'interno dell'orario di lavoro, etc. – presso altre amministrazioni:

**2024 € 420.833,63– € 301.376,17- € 0= € 119.457,46**

**2025 € 420.833,63– € 301.376,17- € 0= € 119.457,46**

**2026 € 420.833,63– € 301.376,17- € 0= €119.457,46**

Occorre rammentare, a proposito di tale limite, che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto interministeriale 17 marzo 2020 più volte richiamato, *"1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."*

2. il minor importo tra:

i. la differenza tra il limite di spesa ricavato applicando la percentuale del 27,20%, alle entrate correnti definite come previsto dal decreto interministeriale 17 marzo 2020, pari a € 420.833,63, e la spesa di personale definita ai sensi dello stesso decreto, relativa all'anno 2022- come risultante dal rendiconto 2022, ultimo disponibile approvato da parte del Consiglio Comunale -, pari a € 327.250,00 e così a € 93.483,63;

ii. l'incremento di spesa massimo ai sensi dell'articolo 5 del decreto interministeriale 17 marzo 2020 per l'anno 2024, pari a € **93.483,63**, che, essendo di importo inferiore rispetto al valore di cui al precedente numero i., è l'effettivo limite massimo di spesa aggiuntiva raggiungibile per l'anno 2024, in applicazione del decreto interministeriale numerose volte menzionato. Dal 1° gennaio 2025 cessa l'applicazione dell'articolo 5 del predetto decreto interministeriale.

\*\*\*

Per il prossimo triennio 2024-2026, alla luce di quanto sopra e per coprire le spese derivanti dalle variazioni rispetto alla situazione attuale e sopra descritta che saranno inserite nel programma triennale di fabbisogno di personale da inserire nel P.I.A.O. 2024-2026, le risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese di personale sono le seguenti:

Spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato soggetta al limite di cui all'art. 1 comma 557-quater della legge n. 296 del 2006, sommata alla spesa complessiva per il personale con rapporti di lavoro di tipo flessibile – pari a € **10.812,20** – e alle risorse quantificate per la copertura delle spese di personale assegnato da altre amministrazioni in mobilità temporanea o altre forme analoghe, convenzioni ex art. 14 CCNL 22/01/2004, comando parziale all'interno dell'orario di lavoro – pari a € **0-**, valutata sulla base del presente D.U.P. 2024-2026:

**Anno 2024:** € 351.357,00

**Anno 2025:** € 350.512,00

**Anno 2026:** € 350.512,00

Tale importo, che quindi è costantemente inferiore al limite sopra indicato di € **420.833,63** include la spesa complessivamente destinata al trattamento accessorio del personale, costituita dalla somma di fondo delle risorse decentrate e importi destinati al personale titolare di posizione organizzativa a titolo di indennità di posizione e di risultato.

Devono inoltre essere computati tra la spesa di personale dell'anno corrente ulteriori € **3.000,00** per rimborsi di diritti di rogito, anch'essi non rilevanti ai fini del rispetto del tetto di spesa del personale ex art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La spesa di personale complessiva, considerando tutti gli importi a bilancio indipendentemente dal fatto che la relativa quota sia o meno soggetta al limite di cui all'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è quindi pari a:

**Anno 2024:** € 354.357,00

**Anno 2025:** € 353.512,00

**Anno 2026:** € 353.512,00

Le risorse previste per l'assunzione di categorie protette in ragione dei relativi limiti di legge per il triennio di riferimento sono le seguenti:

1. Anno 2024: € **0**
2. Anno 2025: € **0**
3. Anno 2026: € **0**

Quindi, come risulta dai prospetti sopra riportati, la spesa di personale per gli anni 2024-2026 è stimata in misura **compatibile** con il rispetto della dotazione organica intesa come "dotazione di spesa potenziale", e, quindi, con i vincoli alla spesa di personale normativamente posti.

Tale spesa è inoltre **compatibile** con i vincoli assunzionali vigenti per il **Comune di Locana**, posti dal decreto interministeriale 17 marzo 2020 in applicazione dell'art. 33 del D.L. n. 34 del 2019.

Eventuali modifiche al programma di fabbisogno del personale, e le eventuali assunzioni che conseguentemente si programmeranno, dovranno comunque generare una spesa **compatibile** con il rispetto della dotazione organica intesa come "dotazione di spesa potenziale", e, quindi, con i vincoli alla spesa di personale normativamente posti.

Tale spesa dovrà inoltre essere **compatibile** con i vincoli assunzionali vigenti per il Comune di Cantalupa, posti dal decreto interministeriale 17 marzo 2020 in applicazione dell'art. 33 del D.L. n. 34 del 2019.

### **Programma incarichi di collaborazione autonoma**

Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma.

### **Eliminazione vincoli**

Il c. 2 dell'art. 57 "Disposizioni in materia di enti locali" del Decreto Fiscale (DL 124/2019), in tema di semplificazioni, ha abrogato i seguenti tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali e divenuti anacronistici rispetto alle nuove regole di finanza pubblica e all'esigenza di semplificazione amministrativa:

- limiti di spesa per la formazione del personale (art. 6, c. 13, DL 78/2010);
- limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza (art. 6, c. 7, DL 78/2010);
- Limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, c. 8, DL 78/2010);
- divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, c. 9, DL 78/2010); limiti delle spese per missioni (art. 6, c. 12, DL 78/2010);
- limiti di spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni (art. 27, c. 1 DL112/2018);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, c. 1-ter, DL 98/2011);
- limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi (art. 5, c. 2, DL 95/2012);
- obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (art. 2, c. 594, L. 244/2007);
- vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (art. 24, DL 66/2014) per cui il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, c. 594, della legge n. 244/2007 e gli altri documenti di programmazione quali: tagli a spese per studi e incarichi di consulenza, spese per collaborazioni coordinate e continuative, spese per convegni, pubblicità, rappresentanza, spese per missioni, spese di formazione, spese per acquisto e manutenzione, noleggio e buono taxi autovetture, mobili ed arredi, ecc...non sono più presenti nel DUP.

### **Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali**

Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni è stato introdotto dall'art. 58 del D.L. 25-06-2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 06-08-2008 n. 133 s.m.i., e consiste in uno strumento di programmazione delle attività di dismissione e gestione del proprio patrimonio immobiliare disponibile. Ai sensi del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, il piano è allegato quale parte integrante alla sezione operativa del DUP.

La finalità dello strumento è quella di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico; vi si inseriscono i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, allo scopo di sollecitare per gli stessi iniziative di riconversione e riuso che consentano il reinserimento dei cespiti nel circuito economico sociale, innescando, conseguentemente, il processo di rigenerazione urbana con ricadute positive sul territorio, oltre che sotto il profilo della riqualificazione fisica, anche e soprattutto sotto il profilo economico-sociale. Ciò si inserisce nell'attuale impianto normativo riguardante il patrimonio immobiliare pubblico, sempre più orientato alla gestione patrimoniale di tipo privatistico, che, in particolare nell'attuale congiuntura socio-economica, impone la diminuzione delle spese di gestione, di indebitamento e del debito pubblico anche attraverso la razionalizzazione degli spazi, la messa a reddito dei beni e l'alienazione, per il rilancio dell'economia ed il recupero fisico e sociale delle città.

L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Gli elenchi di cui sopra hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice civile, nonché effetti

sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

L'art. 58 del D.L. 112/2008 estende (comma 6) anche agli Enti territoriali la possibilità di utilizzare lo strumento della concessione di calorizzazione, già previsto per i beni immobili dello Stato ai sensi dell'art. 3-bis del D.L.25-09-2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla L. 23-11-2001 n. 410. Infine, l'art. 58, al comma 9, dispone che a tali conferimenti, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui sopra, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del D.L.25-09-2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla L. 23-11-2001 n. 410; in particolare, l'art.3 comma 18 del D.L.351/2001, a seguito delle modifiche apportate con il D.L. 12-09-2014 n. 133 convertito con modificazioni in L. 11-11-2014, n. 164, art.20 comma 4 lett.a), dispone che: *“Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'art. 19, commi 14 e 15, del D.L.31-05-2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30-07-2010, n. 122. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti.”*

### **Misure di valorizzazione previste e relative motivazioni**

Il Comune di Cantalupa intende valorizzare l'impianto di tiro con l'arco posto in Via Italia n. 28/C, attualmente in concessione d'uso alla Federazione Italiana di tiro con l'arco, attraverso la modifica della convenzione attualmente in atto.

La necessità di valorizzazione dell'impianto suddetto nasce sostanzialmente dalle seguenti principali considerazioni:

- la Federazione Nazionale di tiro con l'arco ha contribuito in parte con fondi propri alla realizzazione dell'impianto;
- il forte impatto che la presenza in loco della Federazione Nazionale di tiro con l'arco ha sulle attività ricettive e occupazionali della zona, sia durante gli ordinari allenamenti che durante le manifestazioni promosse dalla medesima, che verrebbero evidentemente mortificate dal trasferimento in altra Regione della stessa;
- la stessa Federazione ha sostenuto il Comune di Cantalupa nella manifestazione di interesse per l'ottenimento del contributo pari a euro 1.200.000,00 su fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture e famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 – “Sporto e inclusione sociale” finanziato dell'Unione Europea – Next Generation EU – CLUSTER 3, per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'impianto, a fronte della necessità di sostituzione del telo di copertura ormai vetusto e di alcuni adeguamenti della struttura alla normativa vigente. Il contributo non sarebbe stato concesso senza il sostegno della Federazione, in quanto il bando prevedeva l'assegnazione soltanto ad un progetto per ogni Federazione Sportiva.

N. D.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Fg.	P.IIIa	Sub.	Rendita catastale	Valore contabile	Intervento previsto	Misura di valorizzazione <sup>1</sup>
1	TERRENO zona servizi adiacente piazza Juvenal  Proprietà: COMUNE DI CANTALUPA	Zona di P.R.G.C.  Area <u>Servizi S 1.7</u>	13	1227	==	Euro 1,04	Euro 97,50	Valorizzazione	..... ..... .....
2	TERRENO Bosco località Rocca Barale  Proprietà: COMUNE DI CANTALUPA	Zona di P.R.G.C.  Area agricola gravata da vincolo idrogeologico e paesaggistico  Superficie mq 66.717	6	47	===	Euro 20,67	Euro 1.937,81	Valorizzazione	..... ..... .....
3	Bene indisponibile - 20 FABBRICATO  spogliatoio annesso al <u>adibito</u> a campus - foresteria	Zona Servizi S 1.4	13	461	105	Euro 14.608,80	Euro 810.801,08	Valorizzazione	Concessione in uso per anni 10
4	Bene indisponibile - 33 TERRENO  Terreno <u>su cui</u> insiste il campus	Zona Servizi S 1.4	13	1337	==	Euro 0,00	Euro 25.033,16	Valorizzazione	Concessione in uso per anni 10
5	Bene indisponibile - 6 FABBRICATO  Fabbricato adibito a campus/foresteria	Zona Servizi S 1.4	13	461	1	Euro 435,35	Euro 172.093,50	Valorizzazione	Concessione in uso per anni 10
6	Bene indisponibile - 32 FABBRICATO  Fabbricato adibito a campus/foresteria	Zona Servizi S 1.4	13	461	106	Euro 14.408,80	Euro 1.748.782,60	Valorizzazione	Concessione in uso per anni 10
7	Bene indisponibile - 56 FABBRICATO  Fabbricato adibito a centro di allenamento di tiro con l'arco	Zona Servizi S	14	775	2	Euro 6.578,00	Euro 830.929,57	Valorizzazione	Concessione in uso per massimo 25 anni

Gli elenchi aggiornati dei beni immobili, suscettibili di valorizzazione/ovvero dismissione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 58 del Decreto-legge 25.06.2008 n.112, convertito in Legge 06.08.2008 n.133, vengono allegati al bilancio di previsione 2024, 2025, 2026.

Si precisa che per gli anni **2024/2026** non sono previste, alla data odierna, alienazioni e pertanto non verrà redatto il Piano delle alienazioni immobiliari ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del Decreto Legge 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.08.2008 n. 133.